

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 15 febbraio 1989

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO
DI MERCOLEDÌDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 05051

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 39. Ordinanza della Corte di cassazione del 20 settembre 1988.

Autoferrotranvieri - Agente sospeso in via preventiva perché sottoposto a procedimento penale - Dichiarazione di non doversi procedere in sede penale per estinzione del reato per amnistia - Conseguenze in sede disciplinare: revoca del provvedimento cautelare e mancato inizio del procedimento; mancata previsione del diritto dell'interessato a che questo si svolga egualmente e ingiustificata esclusione del diritto all'indennizzo per gli emolumenti non corrisposti durante la sospensione; ingiustificata imposizione, allo stesso interessato, dell'onere, perché i fatti siano accertati, di rinunciare all'amnistia - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina del pubblico impiego nonché rispetto all'agente assolto con formula dubitativa - Richiamo alla sentenza n. 168/1973.

(R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, regolamento all. a, art. 46, ultimo comma).

(Cost., art. 3)

Pag. 5

N. 40. Ordinanza del pretore di Sorrento del 17 ottobre 1988.

Edilizia - Illeciti edilizi - Concessione in sanatoria per le opere accertate conformi agli strumenti urbanistici - Estinzione del reato - Spontanea demolizione dell'opera abusiva - Mancata previsione del beneficio.

Edilizia - Illeciti edilizi - Spontanea demolizione dell'opera abusiva - Trattamento sanzionatorio differenziato a seconda che il ripristino dei luoghi sia avvenuto prima o dopo l'entrata in vigore della legge di conversione.

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 13 e 22; legge 21 giugno 1985, n. 298, art. 8-*quater*).

(Cost., art. 3)

10

N. 41. Ordinanza del pretore di Sorrento del 31 ottobre 1988.

Edilizia - Illeciti edilizi - Concessione in sanatoria per le opere accertate conformi agli strumenti urbanistici - Estinzione del reato - Spontanea demolizione dell'opera abusiva - Mancata previsione del beneficio.

Edilizia - Illeciti edilizi - Spontanea demolizione dell'opera abusiva - Trattamento sanzionatorio differenziato a seconda che il ripristino dei luoghi sia avvenuto prima o dopo l'entrata in vigore della legge di conversione.

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 13 e 22; legge 21 giugno 1985, n. 298, art. 8-*quater*).

(Cost., art. 3)

» 12

N. 42. Ordinanza del pretore di Bologna del 24 giugno 1988.

Locazioni immobiliari - Uso diverso dall'abitazione - Locali adibiti ad attività professionale - «Compenso per avviamento professionale» - Disparità di trattamento tra i contratti in regime transitorio e quelli a regime ordinario - Immotivata attribuzione di tale indennità in mancanza di un avviamento commerciale da compensare.

(Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 69, ultimo comma, novellato dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15, art. 1).

(Cost., artt. 3 e 42).

Pag. 13

N. 43. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Biella del 3 ottobre 1988.

Imposte in genere - Irpef - Deducibilità dal reddito complessivo delle spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria ed universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali - Mancata previsione della deducibilità delle maggiori somme corrisposte dal contribuente per tasse e contributi di iscrizione a scuole obbligatoriamente previste dagli ordinamenti statali, allorché non esistano in ambito locale identici od equipollenti istituti di istruzione statale o, in generale, pubblici - Ingiustificata disparità di trattamento dei cittadini relativamente al godimento del diritto allo studio.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 10, lett. f).

(Cost., artt. 3 e 33).

14

N. 44. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Savona del 2 maggio 1980.

Imposte in genere - Irpef - Pensioni privilegiate - Previsto esonero dall'imposta solo per le pensioni privilegiate del militare che abbia riportato menomazione fisica dipendente dal servizio prestato in tempo di guerra - Esclusione dall'esonero nel caso in cui la menomazione fisica dipenda dal servizio in tempo di pace.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 34).

(Cost., art. 3)

16

N. 45. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Savona del 30 luglio 1981.

Imposte in genere - Dichiarazione dei sostituti d'imposta - Sanzioni per l'infedele dichiarazione comminate in decreto delegato - Mancata o insufficiente indicazione nella legge di delega di principi e criteri direttivi - Violazione del principio di cui all'art. 1 della legge n. 4/1929 relativo alla necessità di abrogazione espressa delle sanzioni tributarie previste da detta legge - Ingiustificato eguale trattamento sanzionatorio dell'ipotesi dell'omessa dichiarazione e della dichiarazione infedele e violazione del diritto di difesa del contribuente, in particolar modo, quando la dichiarazione infedele dipenda da incertezza giurisprudenziale circa la detraibilità o la valutazione di componenti del reddito.

(Legge 9 ottobre 1971, n. 825, art. 10, punto n. 11; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 46, 47, 55 e 56).

(Cost., artt. 3, 24, 76 e 77)

» 18

N. 46. Ordinanza del tribunale di Forlì del 6 dicembre 1988.

Imposte in genere - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante - Indeterminatezza, in parte qua, della norma incriminatrice - Violazione del principio della tassatività della fattispecie penale.

(Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, n. 7).

(Cost., artt. 3 e 25, secondo comma) .

25

N. 47. Ordinanza del tribunale di Forlì del 6 dicembre 1988.

Imposte in genere - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante - Indeterminatezza, in parte qua, della norma incriminatrice - Violazione del principio della tassatività della fattispecie penale.

(Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, n. 7).

(Cost., artt. 3 e 25, secondo comma)

26

N. 48. Ordinanza del tribunale di Forlì del 6 dicembre 1988.

Imposte in genere - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante - Indeterminatezza, in parte qua, della norma incriminatrice - Violazione del principio della tassatività della fattispecie penale.

(Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, n. 7).

(Cost., artt. 3 e 25, secondo comma) Pag. 27

N. 49. Ordinanza del tribunale di Forlì del 13 dicembre 1988.

Imposte in genere - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante - Indeterminatezza, in parte qua, della norma incriminatrice - Violazione del principio della tassatività della fattispecie penale.

(Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, n. 7).

(Cost., artt. 3 e 25, secondo comma) 28

N. 50. Ordinanza del tribunale di Forlì del 13 dicembre 1988.

Imposte in genere - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante - Indeterminatezza, in parte qua, della norma incriminatrice - Violazione del principio della tassatività della fattispecie penale.

(Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, n. 7).

(Cost., artt. 3 e 25, secondo comma) 28

N. 51. Ordinanza del tribunale di Lucca del 30 novembre 1988.

Imposte in genere - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante - Indeterminatezza, in parte qua, della norma incriminatrice - Violazione del principio di tassatività della fattispecie penale.

(Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, n. 7).

(Cost., artt. 3 e 25, secondo comma) 29

N. 52. Ordinanza della corte d'appello di Torino del 20 maggio 1988.

Procedimento civile - Ripetizione di indebito - Importazione merci - Normativa C.E.E. - Imposizione di diritti doganali - Richiesta delle somme pagate e versate a titolo d'imposta dall'importatore, subordinata alla prova documentale che l'onere economico non sia stato trasferito su altri soggetti - Negazione del diritto di agire in giudizio - Possibile diverso trattamento processuale.

(D.-L. 30 settembre 1982, n. 688, art. 19, primo e secondo comma, convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873).

(Cost., artt. 3 e 24) 30

N. 53. Ordinanza del pretore di Ispica del 2 giugno 1988.

Processo penale - Reati commessi prima e dopo il compimento della maggiore età - Competenza di giudici diversi - Impossibilità per l'imputato di usufruire, ai fini dell'entità della pena, dell'applicazione della norma sulla continuazione - Disparità di trattamento rispetto ad altri giudicabili - Compressione del diritto di difesa - Illegittima sottrazione dell'imputato al giudice naturale.

(R.D.-L. 20 luglio 1934, n. 1404, art. 9).

(Cost., artt. 3, 24 e 25) 31

N. 54. Ordinanza del pretore di Torino del 10 ottobre 1988.

Previdenza e assistenza - Agenti di commercio - Pensioni corrisposte dall'E.N.A.S.A.R.C.O. - Riduzione dell'importo delle pensioni di vecchiaia di ammontare annuo superiore a L. 5.000.000 - Ingiustificata disparità di trattamento dei pensionati per la fissità di detto limite dal 1973, malgrado la svalutazione e l'elevazione dei massimali e delle aliquote - Conseguente incidenza della riduzione non solo sulle pensioni elevate, come nella *ratio* originaria della norma impugnata, ma anche su quelle medio-basse.

(Legge 2 febbraio 1973, n. 12, art. 25).

(Cost., art. 3) . .

Pag. 33

N. 55. Ordinanza del pretore di Torino del 20 ottobre 1988.

Previdenza e assistenza - Pensioni I.N.P.S. - Fondo speciale per gli artigiani - Esclusione del diritto alla integrazione al minimo della pensione di reversibilità nei confronti dei titolari di pensione diretta di invalidità a carico del fondo per lavoratori dipendenti - Richiamo a sentenze della Corte costituzionale nn. 34/1981, 314/1985 e 184/1988.

(Legge 12 agosto 1962, n. 1339, art. 1).

(Cost., artt. 3 e 38) . .

34

N. 56. Ordinanza del pretore di Siena del 17 dicembre 1988.

Previdenza e assistenza - Pensione di reversibilità a carico dell'I.N.P.S. - Gestione speciale commercianti - Esclusione dell'integrazione al minimo per i titolari di pensione diretta a carico della stessa gestione speciale.

(Legge 22 luglio 1966, n. 613, art. 19, secondo comma).

(Cost., art. 3)

35

N. 57. Ordinanza del pretore di Siena del 17 dicembre 1988.

Previdenza e assistenza - Pensione di reversibilità a carico dell'I.N.P.S. - Gestione speciale commercianti - Esclusione dell'integrazione al minimo per i titolari di pensione diretta a carico della stessa gestione speciale.

(Legge 22 luglio 1966, n. 613, art. 19, secondo comma).

(Cost., art. 3)

» 37

N. 58. Ordinanza del tribunale di Forlì del 9 dicembre 1988.

Imposte in genere - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante - Indeterminatezza, *in parte qua*, della norma incriminatrice - Violazione del principio di tassatività della fattispecie penale.

(Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, n. 7).

(Cost., artt. 3 e 25, secondo comma) .

38

N. 59. Ordinanza del tribunale di Forlì del 9 dicembre 1988.

Imposte in genere - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante - Indeterminatezza, *in parte qua*, della norma incriminatrice - Violazione del principio di tassatività della fattispecie penale.

(Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, n. 7).

(Cost., artt. 3 e 25, secondo comma)

39

N. 60. Ordinanza del tribunale di Forlì del 9 dicembre 1988.

Imposte in genere - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante - Indeterminatezza, *in parte qua*, della norma incriminatrice - Violazione del principio di tassatività della fattispecie penale.

(Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, n. 7).

(Cost., artt. 3 e 25, secondo comma)

40

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 39

*Ordinanza emessa il 20 settembre 1988 dalla Corte di cassazione
nel procedimento civile vertente tra Cirino Filippo e l'A.T.M. di Messina ed altro*

Autoferrotranvieri - Agente sospeso in via preventiva perché sottoposto a procedimento penale - Dichiarazione di non doversi procedere in sede penale per estinzione del reato per amnistia - Conseguenze in sede disciplinare: revoca del provvedimento cautelare e mancato inizio del procedimento; mancata previsione del diritto dell'interessato a che questo si svolga egualmente e ingiustificata esclusione del diritto all'indennizzo per gli emolumenti non corrisposti durante la sospensione; ingiustificata imposizione, allo stesso interessato, dell'onere, perché i fatti siano accertati, di rinunciare all'amnistia - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina del pubblico impiego nonché rispetto all'agente assolto con formula dubitativa - Richiamo alla sentenza n. 168/1973.

(R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, regolamento all. a, art. 46, ultimo comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Cirino Filippo, elettivamente domiciliato in Roma presso la cancelleria della suprema Corte di cassazione rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Codagnone giusta procura speciale atti notar Pasquale Contartese del 1° settembre 1988 rep. n. 108729, unitamente all'avv. Lucio Ricca giusta procura speciale a margine del ricorso, ricorrente, contro l'A.T.M. - Azienda trasposti municipalizzata - di Messina, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, via Pierluigi da Palestrina, 48, presso l'avv. Gianguido Porcacchia, rappresentata e difesa dall'avv. Martino Caminiti giusta procura speciale a margine del controricorso, controricorrente, nonché contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S. - in persona del presidente *pro-tempore*, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza, 17, presso gli avvocati Paolo Boer, Giuseppe Pansarella e Giuseppe A. Gigante, che lo rappresentano e difendono giusta procura speciale atti notar Franco Lupo del 21 luglio 1987 Rep. n. 9880, resistente con sola procura, per l'annullamento della sentenza del tribunale di Messina in data 23 gennaio 1987, dep. il 3 aprile 1987 (r.g. n. 303/86);

Udita — nella pubblica udienza tenutasi il giorno 20 settembre 1988 — la relazione della causa svolta dal cons. rel. dott. Pontrandolfi;

Udito l'avv. Caminiti;

Udito il p.m. nella persona del sost. proc. gen. dott. Fabrizio Amirante che ha concluso per la rimessione atti Corte costituzionale per illegittimità art. 46 del r.d. n. 148/1931 nella parte in cui non prevede la corresponsione di una integrazione dell'assegno al dipendente che sospeso sia stato prosciolto nel procedimento penale per amnistia.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato il 23 febbraio 1984 e diretto al pretore di Messina quale giudice del lavoro, Filippo Cirino conveniva in giudizio la datrice di lavoro Azienda tranviaria municipale (A.T.M.) di Messina nonché l'I.N.P.S., esponendo: che tale azienda l'aveva cautelativamente sospeso dal servizio il 20 marzo 1978, essendo pendente nei suoi confronti un procedimento penale; che, successivamente, essendo stato prosciolto per amnistia, il provvedimento era stato revocato ed egli era stato riammesso in servizio; che durante il periodo di sospensione non gli era stata corrisposta la retribuzione ma gli era stato versato un assegno alimentare pari alla metà della retribuzione stessa; che, relativamente

a tale assegno, l'A.T.M. aveva ommesso di effettuare i versamenti contributivi; che, a seguito della revoca della sospensione cautelare dal lavoro, egli aveva diritto a percepire la differenza tra le retribuzioni maturate nel periodo di sospensione (20 maggio 1978-11 gennaio 1983) e l'assegno alimentare mensilmente versato; che l'azienda non aveva adempiuto a tale suo obbligo né aveva versato i contributi per le assicurazioni sociali nel suddetto periodo scoperto previdenzialmente; tutto ciò premesso, il Cirino chiedeva che, dichiarata l'efficacia retroattiva del suindicato provvedimento di revoca della sospensione cautelare, l'azienda convenuta fosse condannata a pagargli la somma di L. 26.997.471, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, e a versare all'I.N.P.S. i contributi previdenziali dovuti per il periodo suddetto.

Costituitasi in giudizio, l'azienda convenuta resisteva alla domanda, invocando la discrezionalità, concessa dalla legge, di adottare e revocare la sospensione cautelare del dipendente sottoposto a procedimento penale, senza alcuna condizione, tranne l'obbligo di un indennizzo pari alle retribuzioni non corrisposte nel periodo di sospensione nella sola ipotesi in cui il procedimento penale si concludesse con ampia formula assolutoria. L'I.N.P.S. si rimetteva alla giustizia.

Con sentenza 18-19 aprile 1985, l'adito pretore rigettava la domanda, compensando tra le parti le spese processuali.

Su appello del Cirino, al quale resisteva l'A.T.M. chiedendone il rigetto (l'I.N.P.S. si limitava a chiedere una decisione secondo giustizia sulle istanze formulate dall'appellante), il tribunale di Messina, con sentenza 23 gennaio-3 aprile 1987, rigettava il gravame e confermava l'appellata decisione, condannando l'appellante al pagamento delle spese del giudizio d'appello in favore dell'A.T.M. e compensando le spese giudiziali tra il Cirino e l'I.N.P.S.

Ad avviso del tribunale, il pretore aveva esattamente applicato le vigenti disposizioni di legge.

Il Cirino, legittimamente sospeso dal servizio e dalla retribuzione ai sensi dell'art. 46 del regolamento allegato A al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, dopo che il tribunale penale di Messina, con sentenza del 15 maggio 1978, lo aveva ritenuto colpevole dei reati di falso e peculato continuati e aggravati e lo aveva condannato alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione, era stato poi proscioltto, in grado d'appello, dalla corte d'appello di Messina con sentenza del 27 ottobre 1982 per estinzione dei reati ascrittigli per intervenuta amnistia. A seguito di quest'ultima sentenza, l'azienda aveva ritenuto opportuno non promuovere nei confronti del dipendente un procedimento disciplinare e, revocando il provvedimento di sospensione, lo aveva riammesso in servizio «con decorrenza immediata» (v. lettera 11 gennaio 1983).

Ora — secondo il tribunale — non risultava dall'esame dell'art. 46 del suddetto regolamento (il quale testualmente stabilisce, all'ultimo comma, che «nel caso di sospensione disposta per procedimento disciplinare o per arresto dovuto a cause di servizio, l'agente ha diritto all'indennizzo di quanto ha perduto per effetto della sospensione, sempreché sia assolto per non aver commesso il fatto, per inesistenza di reato o perché il fatto non costituisce reato», e, a seguito della sentenza n. 168/1973 della Corte costituzionale, anche per insufficienza di prove) che, tutte le volte che al periodo di sospensione non avesse fatto seguito la definitiva destituzione dal servizio del dipendente, quest'ultimo avrebbe dovuto essere reintegrato nel rapporto di lavoro con effetto *ex tunc*; poteva, anzi, desumersi il contrario, cioè che soltanto nel caso di assoluzione con formula piena e, dopo la suddetta sentenza della Corte costituzionale, anche nel caso di assoluzione con formula dubitativa, dovesse essere ripristinata la precedente situazione del dipendente.

Onde, essendo stato il Cirino proscioltto soltanto per amnistia, giustamente era stata ritenuta inapplicabile nei suoi confronti dal primo giudice la suddetta disposizione.

Sempre per il tribunale, vano era insistere — come fatto dall'appellante — sulla natura interinale del provvedimento di sospensione: nella specie, la sospensione del Cirino era durata, conformemente al disposto del terzo comma del citato art. 46 («La sospensione preventiva dura, di regola, finché sia cessata o risolta la causa che la motivò»), fino alla definizione del processo penale; né poteva condividersi la tesi dell'appellante secondo cui la sospensione cautelare sarebbe potuta sboccare soltanto o nella definitiva dispensa dal servizio del dipendente o nella sua riammissione in servizio con effetto *ex tunc*.

Diversamente opinando — ad avviso del tribunale — si sarebbe pervenuti ad un risultato non conforme a sostanziale giustizia ed equità perché il Cirino avrebbe finito col trarre dal comportamento eccessivamente indulgente dell'A.T.M. (la quale aveva ritenuto opportuno non promuovere procedimento disciplinare nei confronti del dipendente ai fini della sua destituzione dopo la definizione per amnistia del procedimento penale) l'ulteriore vantaggio di ricevere l'intera retribuzione per il periodo in questione, nel quale non aveva prestato attività lavorativa. Né poteva essere fondamentalmente obiettata l'ingiustizia del disconoscimento del diritto all'indennizzo in difetto di una definitiva affermazione di responsabilità del Cirino in ordine ai reati contestatigli, poiché, tenuto conto dei sopradetti limitati casi di diritto all'indennizzo previsti dalla norma (assoluzione con formula di merito), il Cirino avrebbe potuto

rinunziare all'amnistia al fine di ottenere (nel concorso dei relativi presupposti) una sentenza assolutoria tale da consentirgli di conseguire la completa ricostituzione della sua carriera economica. Ciò induceva a ritenere, inoltre, l'infondatezza della tesi dell'incostituzionalità del suddetto art. 46, ultimo comma, nella parte in cui disciplinava il caso del lavoratore sospeso e poi assolto con formula ampia e dubitativa diversamente dal caso del lavoratore sospeso e poi prosciolto per amnistia.

Avverso la suddetta sentenza Filippo Cirino proponeva ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo. L'A.T.M. resisteva con controricorso. L'intimato I.N.P.S. si costituiva con sola procura speciale.

Con l'unico motivo del ricorso, il Cirino deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 46 del regolamento allegato A al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, nonché motivazione insufficiente e contraddittoria, in relazione all'art. 360, pp.nn. 3 e 5, del c.p.c., dolendosi che il tribunale, come già il pretore, sull'errata premessa che il provvedimento di sospensione cautelare disposto ex art. 46 del regolamento citato non abbia natura interinale e provvisoria, abbia negato che la revoca di tale provvedimento e la riammissione in servizio di esso ricorrente potessero comportare la ricostituzione del rapporto di lavoro a tutti gli effetti, compreso l'obbligo contributivo-previdenziale a carico dell'azienda; e che, in particolare, abbia negato il diritto del dipendente al pagamento delle retribuzioni maturate nel periodo della sospensione poi revocata dall'azienda, per il solo fatto che di tale effetto il citato art. 46 non fa menzione nella specifica ipotesi qui presa in considerazione. Si duole poi il Cirino che il tribunale abbia negato ingresso alla tesi secondo cui la sospensione cautelare può sboccare soltanto o nella definitiva dispensa dal servizio del dipendente o nella sua riammissione in servizio con effetto *ex tunc*; e che abbia ignorato i principi, affermati da questa Corte, secondo cui la sospensione cautelare del dipendente sottoposto a procedimento penale non costituisce una sanzione disciplinare ma ha natura di provvedimento cautelare provvisorio e preparatorio alla eventuale procedura del licenziamento, con la conseguenza che, se il procedimento disciplinare o penale si conclude in senso favorevole all'inquisito o all'imputato, il rapporto di lavoro riprende il suo corso a tutti gli effetti dal momento in cui è stato sospeso, e con l'ulteriore conseguenza che il datore di lavoro, sul quale ricadono i rischi del provvedimento cautelare, è tenuto a corrispondere le retribuzioni arretrate.

Da tali principi si desumono — secondo il ricorrente — i seguenti corollari:

1) data la sua natura di misura cautelare, il provvedimento di sospensione è soggetto a canvalida definitiva in relazione alla causa per cui fu disposto, sicché l'effetto sospensivo resterà in ogni caso revocato con efficacia retroattiva quando sia accertata l'insussistenza del fatto che vi ha dato luogo;

2) poiché il provvedimento di sospensione cautelare è facoltativo e non obbligatorio, costituendo una rinuncia del datore di lavoro alle prestazioni del lavoratore sottoposto a procedimento penale, è evidente che, una volta revocata la sospensione, il provvedimento di revoca acquisita efficacia normalmente retroattiva sia in quanto ha valore di riconoscimento dell'inesistenza delle cause che hanno determinato la misura cautelare sia perché, in relazione alla sua natura di provvedimento cautelare, la sospensione in tanto si giustifica in quanto è seguita da un provvedimento definitivo di conferma (risoluzione del rapporto);

3) resta fermo l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione al lavoratore sospeso per tutto il periodo di sospensione in quanto, con la conclusione del procedimento penale in esso favorevole all'imputato o all'inquisito e con la revoca del provvedimento cautelare, il rapporto di lavoro riprende il suo corso a tutti gli effetti dal momento in cui è stato sospeso.

Aggiunge il ricorrente che l'ulteriore spiegazione data dal giudice *a quo* al diniego del diritto alla retribuzione è priva di valore giuridico in quanto il non avere esso ricorrente rinunziato all'amnistia ha finito, per lo stesso giudice, col dar luogo ad una sorta di prosecuzione di colpevolezza o, quanto meno, di acquiescenza al provvedimento cautelare in oggetto. Né il tribunale ha considerato che l'azienda datrice di lavoro non ha tenuto un comportamento neutrale, ma ha posto in essere una revoca espressa del provvedimento di sospensione cautelare, così manifestando, in forma non equivoca, la propria volontà di porre fine agli effetti del provvedimento di sospensione cautelare, provvedimento che, essendo per sua natura provvisorio, lo era anche nella sua efficacia; con la conseguenza che la revoca di un provvedimento provvisorio non poteva determinare altro effetto se non il ripristino definitivo, cioè, con efficacia retroattiva, della situazione giuridica precedente alla sospensione.

In via del tutto subordinata, il ricorrente ripropone la questione di legittimità costituzionale, disattesa dal tribunale per infondatezza, dell'art. 46 del regolamento allegato A al r.d. n. 148/1931, nella parte in cui non prevede la revoca, con effetti pienamente ripristinatori, del provvedimento di sospensione cautelare in caso di proscioglimento del dipendente per amnistia, per asserito contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in relazione agli artt. 96 e 97 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e 141, 144, 146, 147, 148 e 150 della legge 26 marzo 1958, n. 425.

Ciò premesso, la Corte condivide la tesi principale del ricorrente secondo cui la revoca del provvedimento cautelare della sospensione provvisoria dal soldo e dal servizio, ex art. 46 del regolamento allegato A al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, che faccia seguito al proscioglimento dell'agente per estinzione del reato ascrittogli per amnistia da parte del giudice penale, comporterebbe di per sé il diritto dell'agente stesso alla corresponsione della retribuzione maturata durante la sospensione sul rilievo che la revoca della misura cautelare farebbe riprendere il suo corso al rapporto di lavoro dal momento in cui questo è stato sospeso.

In contrario si osserva che, come correttamente ritenuto dal tribunale alla stregua della sopradetta norma del regolamento sullo stato giuridico degli autoferrotranvieri, il provvedimento cautelare di sospensione dell'agente, se ha una durata limitata nel tempo, non postula necessariamente che tutte le volte che al periodo di sospensione non segua la definitiva destituzione dell'agente, quest'ultimo deve essere reintegrato nel servizio con effetto *ex tunc*.

Il richiamo del ricorrente ai principi affermati da questa Corte in materia di sospensione cautelare nell'ambito del procedimento disciplinare per i lavoratori in genere non appare conferente, posta la specialità della disciplina relativa al rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, il quale — ancorché inquadrato nell'ambito del diritto privato — presenta connotazioni particolari correlate alle esigenze di pubblico interesse che presiedono ai servizi di trasporto cui sono addetti quelle categorie di lavoratori.

Il citato art. 46 del regolamento, infatti, prevede, al sesto ed ultimo comma, che «nel caso di sospensione disposta per procedimento disciplinare o per arresto dovuto a cause di servizio» (sospensione che, ai sensi del primo comma, è facoltativa perché disposta a giudizio insindacabile dell'amministrazione), all'agente va corrisposto l'indennizzo di quanto ha perduto per effetto della sospensione (in pratica, la differenza tra l'importo dell'assegno alimentare erogato durante la sospensione e quello dello stipendio o paga maturato nello stesso periodo) solo ove l'agente stesso sia assolto in sede penale con formula ampia (per non avere commesso il fatto, o per inesistenza di reato, o perché il fatto non costituisce reato). A tale previsione deve aggiungersi quella derivante dalla sentenza 28 novembre 1973, n. 168, della Corte costituzionale, che ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma in esame «nella parte in cui esclude in ogni caso dal diritto all'indennizzo» (in essa previsto) «l'agente sospeso in via preventiva e successivamente assolto in sede di procedimento penale per insufficienza di prove»; e ciò in riferimento al principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

In tale decisione la Corte costituzionale, dopo avere rilevato che il c.d. «equo trattamento» stabilito dalla normativa di cui al regolamento allegato A al regio decreto n. 148/1931 nei confronti degli autoferrotranvieri, se pure concernente un rapporto di lavoro inquadrato nell'ambito del diritto privato, attese le esigenze di pubblico interesse soddisfatte dai servizi ferrotranvieri, è informato «a criteri posti a base dell'ordinamento del pubblico impiego», e che anche «in siffatta prospettiva è ricondotta al sistema del pubblico impiego l'intera materia disciplinare», ivi compresa la struttura dell'istituto della sospensione preventiva o cautelare (art. 46 del citato regolamento) siccome correlata al settore disciplinare, ha osservato che l'assoluzione con formula piena del dipendente in sede penale comporta l'automatica reintegrazione dello stesso di quanto ha perduto per effetto della sospensione cautelare, mentre la sentenza penale di proscioglimento con contenuto diverso dall'assoluzione con formula piena, e, in particolare, quella per insufficienza di prove, non preclude all'amministrazione l'accertamento di eventuali responsabilità disciplinari del dipendente.

Sempreché — sempre secondo la Corte costituzionale — mentre nel settore del pubblico impiego l'amministrazione, in conseguenza di detto tipo di pronunzia penale, ha la facoltà di promuovere o proseguire — entro termini perentori — il procedimento disciplinare, con l'effetto di far permanere legittimamente la misura cautelare della sospensione, di cui continua la funzione in riferimento all'eventuale sanzione disciplinare alla quale essa è preordinata in via interinale, onde, se il procedimento penale non viene promosso o proseguito, la sospensione cessa e il dipendente ha diritto alla reintegrazione patrimoniale di quanto non ha percepito per la durata della sospensione medesima (in questi sensi dispongono gli artt. 96 e 97 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, e in modo analogo gli artt. 141 e 150 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sullo stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato), nel settore degli autoferrotranvieri, invece, stante il disposto dell'art. 46, ultimo comma, del regolamento del 1931, l'agente sospeso cautelatamente e prosciolto in sede di procedimento penale dalle imputazioni ascrittegli per insufficienza di prove è escluso dal diritto a percepire gli emolumenti non riscossi per la durata della sospensione «a prescindere da ogni ulteriore esame in sede disciplinare dei fatti addebitatigli ed anche quanto il procedimento disciplinare si sia concluso ... con il proscioglimento pieno dell'agente».

Da ciò, appunto, l'illegittimità costituzionale della suddetta norma del regolamento per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in conseguenza della irrazionale disparità di trattamento che essa crea tra gli agenti autoferrotranvieri e i pubblici impiegati «nella parte in cui esclude in ogni caso dal diritto all'indennizzo, in essa previsto, l'agente sospeso in via preventiva e successivamente assolto in sede di procedimento penale per insufficienza di prove».

Orbene, tutto ciò premesso, proprio l'innovazione apportata all'art. 46, ultimo comma, del regolamento allegato A al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, dalla sentenza n. 169/1973 della Corte costituzionale consente di individuare un ulteriore dubbio in ordine alla legittimità costituzionale della suddetta norma, in riferimento al principio di cui all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui si perpetua una irrazionale disparità di trattamento con il pubblico impiego perché all'agente ferroviario sospeso in via preventiva e prosciolto in sede penale con sentenza irrevocabile di estinzione del reato per amnistia viene ad essere negato in ogni caso il diritto a percepire gli emolumenti non riscossi per la durata della sospensione, a prescindere da ogni ulteriore esame in sede disciplinare dei fatti addebitatigli, e, cioè, non solo quando successivamente al proscioglimento penale non venga attivato nei suoi confronti (come nella specie) il procedimento disciplinare, ma anche quando questo, se iniziato o proseguito, si concluda con la discriminazione piena dell'agente stesso.

Nel settore del pubblico impiego, invece, se il provvedimento penale si conclude con sentenza irrevocabile di proscioglimento per motivi diversi dall'assoluzione con formula piena, e quindi non solo per insufficienza di prove, ma anche per amnistia o altra causa estintiva del reato, l'impiegato ha diritto agli emolumenti non percepiti se nei suoi confronti non viene attivato il provvedimento disciplinare entro un termine perentorio (che solo consente il mantenimento della sospensione) ovvero se, a seguito di procedimento disciplinare, egli viene prosciolto anche in tale sede (artt. 96 e 97 del d.P.R. n. 3/1957).

A parte la rilevata disparità di trattamento rispetto alla normativa del pubblico impiego, una irrazionale sperequazione di trattamento si ravvisa anche nell'ambito dello stesso art. 46, ultimo comma, del regolamento allegato A al r.d. n. 148/1931 nella veste assunta a seguito della sentenza n. 168/1973 della Corte costituzionale, tra l'agente prosciolto con formula dubitativa, il quale non perde, sia pure a certe condizioni, il diritto a percepire gli emolumenti non riscossi durante la sospensione cautelare, e l'agente prosciolto per estinzione del reato per amnistia, il quale si vede escluso in ogni caso dal suddetto diritto.

Tale sperequazione non sembra giustificata dal rilievo — fatto dal giudice *a quo* — che l'agente sospeso cautelamente dal soldo e dal servizio potrebbe rinunciare in sede penale all'amnistia al fine di ottenere (ove ricorrano i presupposti) una sentenza assolutoria di merito, tale da consentirgli di ottenere la completa ricostituzione della sua carriera economica: non appare logico, infatti, far carico al cittadino di rinunciare all'applicazione dell'amnistia al fine di ottenere un'assoluzione di merito in sede penale, finalizzata alla sua reintegra nella posizione lavorativa anche sotto il profilo economico; tanto più nell'ambito di un sistema penale che è pur sempre informato al principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza (art. 27, secondo comma, della Costituzione).

Ne deriva la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, che, sebbene prospettata in via estremamente sintetica e del tutto subordinata dal ricorrente, questa Corte ritiene di sollevare d'ufficio, previa sospensione del giudizio, dell'art. 46, ultimo comma, del regolamento allegato A al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, nel testo già emendato dalla sentenza n. 168/1973 della Corte costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude in ogni caso dal diritto all'«indennizzo», in esso previsto, l'agente sospeso in via preventiva e successivamente prosciolto in sede di procedimento penale per amnistia.

Nessun dubbio sussiste, peraltro, sulla rilevanza della questione come sopra prospettata: il Cirino, infatti, nonostante sia stato prosciolto per amnistia in sede penale e sia stato riammesso in servizio, previa revoca del provvedimento cautelare della sospensione dal soldo e dal servizio, in precedenza nei suoi confronti adottato dall'azienda, senza che sia stato poi attivato procedimento disciplinare per accertamento in tale sede dei fatti comportanti la destituzione od altra grave sanzione disciplinare, si vede precluso in ogni caso il diritto all'«indennizzo» di quanto ha perduto per effetto della sospensione in virtù della norma qui censurata. Onde ricorre la pregiudiziale della enunciata questione di costituzionalità in funzione della decisione della causa.

I provvedimenti conseguenziali vanno dati in dispositivo.

P. Q. M.

Sospende il giudizio;

Rimette gli atti alla Corte costituzionale per la decisione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, ultimo comma, del regolamento allegato A al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, nel testo già emendato dalla sentenza n. 168/1973 della Corte costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude in ogni caso dal diritto all'«indennizzo», in esso previsto, l'agente sospeso in via preventiva e successivamente prosciolto in sede di procedimento penale per amnistia;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al procuratore generale di questa suprema Corte di cassazione, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Roma, addì 20 settembre 1988

Il presidente: (firma illeggibile)

89C0069

N. 40

*Ordinanza emessa il 17 ottobre 1988 dal pretore di Sorrento
nel procedimento penale a carico di De Gregorio Giovanni*

Edilizia - Illeciti edilizi - Concessione in sanatoria per le opere accertate conformi agli strumenti urbanistici - Estinzione del reato - Spontanea demolizione dell'opera abusiva - Mancata previsione del beneficio.

Edilizia - Illeciti edilizi - Spontanea demolizione dell'opera abusiva - Trattamento sanzionatorio differenziato a seconda che il ripristino dei luoghi sia avvenuto prima o dopo l'entrata in vigore della legge di conversione.

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 13 e 22; legge 21 giugno 1985, n. 298, art. 8-*quater*).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale iscritto al n. 5746/1985 r.g. a carico di De Gregorio Giovanni, nato a Massa Lubrense il 12 aprile 1909 ivi residente in via Torre, 10, imputato del reato p. e p. dall'art. 20, lett. c) della legge n. 47/1985 per avere, senza concessione edilizia, realizzato una sopraelevazione a fabbricato preesistente sito in Massa Lubrense località Pastena, via Torre, 10, per una superficie di circa mq 50;

Accertato il 30 ottobre 1985.

FATTO

A seguito di denuncia del 13 novembre 1985 del comune di Massa Lubrense, De Gregorio Giovanni veniva denunciato a questa a.g. per il reato in epigrafe.

Tratto a giudizio, l'imputato in sede di interrogatorio esibiva certificazione del sindaco di Massa Lubrense del 27 maggio 1986, n. 279/1179 attestante l'avvenuta demolizione delle opere edili di cui all'ordinanza 13 novembre 1985, n. 401, e conseguente rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

DIRITTO

Il pretore, d'ufficio, ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e dell'art. 8-*quater* del d.l. 23 aprile 1985, n. 145, convertito in legge 21 giugno 1985, n. 298, nella parte in cui, rispettivamente, gli uni non estendono il beneficio dell'estinzione del reato di costruzione edilizia abusiva conseguente al rilascio di concessione in sanatoria anche nel caso in cui l'opera originariamente abusiva, sia stata demolita dall'interessato, l'altro limita il beneficio della non perseguibilità in qualunque sede e, quindi, anche in sede penale, a coloro i quali abbiano demolito l'opera abusiva entro il 22 giugno 1985 senza estenderlo anche a coloro i quali abbiano proceduto alla demolizione successivamente a tale data.

Questo pretore concorda pienamente con l'impostazione giuridica data da analoga questione dal pretore di Castelfiorentino con ordinanza del 25 febbraio 1987 la cui parte motiva si riporta integralmente: «... In caso di opere eseguite senza concessione edilizia, l'art. 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, riconosce al responsabile dell'abuso la facoltà di ottenere la concessione in sanatoria quanto l'opera sia conforme agli strumenti urbanistici e di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della domanda.

Ai sensi dell'art. 22 della stessa legge, al rilascio della concessione in sanatoria consegue l'estinzione dei reati prevista dalle norme urbanistiche vigenti.

Poiché la concessione in sanatoria che estingue i reati, viene rilasciata, come testualmente risulta dall'art. 13, a seguito dell'accertamento della conformità dell'opera agli strumenti urbanistici, è lecito domandarsi cosa accada allorché tale conformità consegue non già ad un giudizio della competente autorità amministrativa, il cui esito è consacrato nel formale provvedimento di concessione, bensì al volontario comportamento ripristinatorio del trasgressore che, demolendo l'opera abusiva, ristabilisce la situazione precedente.

In tal caso, stante l'avvenuta demolizione, all'interessato non potrebbe certo essere imposto, per fruire del beneficio dell'estinzione del reato ai sensi dell'art. 22, di richiedere, ciò nonostante, la concessione in sanatoria poiché, mancando l'opera, nessun giudizio di conformità potrebbe essere ormai espresso dall'autorità amministrativa. D'altra parte, egli non potrebbe neppure beneficiare *sic et simpliciter* dell'estinzione del reato per effetto della volontaria demolizione, essendo quel beneficio limitato testualmente al solo caso di rilascio di concessione in sanatoria.

Di qui la disparità di trattamento tra chi, mantenendo l'opera abusiva ma conforme agli strumenti urbanistici, può ottenere la concessione in sanatoria e beneficiare della conseguente estinzione del reato e chi, avendo demolito l'opera abusiva, ripristinando a priori la conformità agli strumenti urbanistici, non può fruire del beneficio dell'estinzione del reato.

Tale disparità di trattamento non sembra ispirata a criteri di ragionevolezza, atteso che la situazione finale (conformità agli strumenti urbanistici) è identica in entrambi i casi. Non si comprende, allora, perché dell'estinzione del reato debba beneficiare solo chi veda acclarata tale situazione in un provvedimento formale, quale è la concessione in sanatoria, e non anche chi tale sistemazione realizzi in via di fatto.

Sorge, quindi, il dubbio che, quanto previsto dagli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sia in contrasto con il principio di cui all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui contempla che il beneficio dell'estinzione del reato consegua al solo caso in cui la conformità dell'opera abusiva sia consacrata nel formale provvedimento di concessione in sanatoria, e non anche nel caso in cui tale conformità sia realizzata in virtù della demolizione dell'opera abusiva.

Analogo dubbio si pone in ordine a quanto previsto dall'art. 8-*quater* del d.-l. 23 aprile 1985, n. 146, convertito nella legge 21 giugno 1985, n. 298, che dichiara non perseguibili in qualunque sede (e, quindi, anche in quella penale) coloro i quali abbiano demolito o eliminato le opere abusive e entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge e, quindi, entro il 22 giugno 1985.

Nulla è previsto per le opere demolite successivamente a tale data che, perciò, dovrebbero ritenersi comunque suscettibili di trattamento sanzionatorio.

La disposizione dell'art. 8-*quater* sembra confermare che la demolizione dell'opera abusiva elimini l'antigiuridicità nel fatto e renda la situazione conforme all'ordinamento giuridico.

Non si comprende, allora, la limitazione temporale posta dalla disposizione e non sembra pertanto giustificata la disparità di trattamento che ne consegue tra chi ha demolito prima e chi dopo il 22 giugno 1985.

Anche la legittimità costituzionale di tale norma è, quindi, dubbia in relazione al principio di cui all'art. 3 della Costituzione.

Entrambe le questioni assumono indubbia rilevanza al fine della decisione del presente procedimento.

La questione, pertanto, è rilevante ai fini della decisione del presente giudizio, che non può essere definito senza che la Corte costituzionale si sia pronunciata sulla legittimità costituzionale delle citate norme, avendo l'imputato provveduto alla demolizione delle opere.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, 22 della legge n. 47/1985 e dell'art. 8-quater della legge n. 298/1985 con riferimento all'art. 3 della Costituzione;

Sospende il presente giudizio;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio e di comunicarla ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Sorrento, addì 17 ottobre 1988.

Il pretore: D'ISA

89C0070

N. 41

*Ordinanza emessa il 31 ottobre 1988 dal pretore di Sorrento
nel procedimento penale a carico di Ercolano Antonio ed altri*

Edilizia - Illeciti edilizi - Concessione in sanatoria per le opere accertate conformi agli strumenti urbanistici - Estinzione del reato - Spontanea demolizione dell'opera abusiva - Mancata previsione del beneficio.

Edilizia - Illeciti edilizi - Spontanea demolizione dell'opera abusiva - Trattamento sanzionatorio differenziato a seconda che il ripristino dei luoghi sia avvenuto prima o dopo l'entrata in vigore della legge di conversione.

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 13 e 22; legge 21 giugno 1985, n. 298, art. 8-quater).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale iscritto al n. 5894/1985 r.g. a carico di Ercolano Antonino, nato a Sorrento il 3 febbraio 1932 ivi residente in via L. De Maio, 5; Ercolano Mariangela nata a Sorrento il 4 maggio 1928 residente a Maiori in via S. Tecla, 50; Ercolano Anna nata a Sorrento il 23 luglio 1930 ivi residente in via Parsano, 6; Ercolano Carmela nata a Sorrento il 17 giugno 1941 ivi residente in via degli Aranci, 37/9; Pane Luigi nato a S. Angelo il 13 novembre 1952, residente a Sorrento in via Capo, 5; imputati del reato p. e p. dall'art. 20, lett. c) della legge n. 47/1985 per avere, in concorso tra loro, senza concessione edilizia, in Sorrento alla via S. M. delle Grazie n. 6 presso il ristorante «S. Antonino», realizzato il prolungamento della copertura in lamiera del locale cucina fino all'aderenza con il muro di confine della proprietà Fiorentino, chiudendo in tal modo una vanella esistente e ricavandone un locale adibito a deposito per una superficie di mq 9,65;

Accertato il 21 ottobre 1985;

FATTO

A seguito di denuncia del 9 novembre 1985 del comune di Sorrento, Ercolano Antonino, Ercolano Mariangela, Ercolano Anna, Ercolano Carmela e Pane Luigi venivano denunciati a questa A. G. per il reato in epigrafe.

Tratti a giudizio, gli imputati in sede di interrogatorio dichiaravano di aver ottemperato all'ordinanza di demolizione n. 418/120-85 del 19 dicembre 1985 del sindaco di Sorrento, così come risulta dalla certificazione in atti del 13 maggio 1986, prot. n. 14608.

DIRITTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 40/1989).

89C0071

N. 42

Ordinanza emessa il 24 giugno 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 20 gennaio 1989) dal pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Macca Emanuele ed altro e Rosa Renata

Locazioni immobili urbane - Uso diverso dall'abitazione - Locali adibiti ad attività professionale - «Compenso per avviamento professionale» - Disparità di trattamento tra i contratti in regime transitorio e quelli a regime ordinario - Immotivata attribuzione di tale indennità in mancanza di un avviamento commerciale da compensare.

(Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 69, ultimo comma, novellato dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15, art. 1).

(Cost., artt. 3 e 42).

IL PRETORE

Dato atto, esaminati gli atti di causa;

RILEVA

Macca Emanuele e Fiorentini Giancarlo hanno proposto ricorso per ottenere la determinazione giudiziale (ex art. 69, ultimo comma, novellato, della legge n. 392/1978) dell'indennità dovuta da Renata Rosa ved. Forni, locatrice dell'immobile già da essi condotto ad uso laboratorio medico e dal quale erano stati sfrattati per il giorno 7 maggio 1987 (con fissazione della data di esecuzione, di cui all'art. 56, al 31 dicembre 1987).

Rosa Renata ved. Forni, ritualmente costituita, ha domandato che venisse ritenuta non infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, ultimo comma, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto la norma produce disparità di trattamento fra soggetti che si trovano in identiche condizioni (l'art. 35 non prevede alcuna indennità in ipotesi affatto simile), nonché con riferimento al decimo comma (nella parte che impone il pagamento di mensilità correlate al «canone corrente di mercato» per locali aventi le stesse caratteristiche, in quanto anche questa disposizione dà origine ad un'ingiustificata disparità di trattamento fra locatori abbienti e meno abbienti, dato che solo i primi possono ottenere il rilascio dell'immobile).

Osserva anzitutto il giudicante che la sollevata questione di legittimità è rilevante nella fattispecie in esame atteso che, in mancanza dell'ultimo comma dell'art. 69 introdotto con la legge n. 15/1987, ai ricorrenti non dovrebbe essere corrisposto alcunché, essendo stato l'immobile locato ad uso «laboratorio medico» (*id est*: studio professionale).

Tanto premesso, la legge 6 febbraio 1987, n. 15, (introducendo una fattispecie nuova ed in contrasto con la lettera e la portata logica della disciplina dell'indennità per la perdita dell'avviamento in precedenza affermata) ha stabilito che è dovuta l'indennità anche nei contratti relativi ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attività professionali: con il che non solo ha creato un conflitto con la rubrica della norma (la quale parla esclusivamente di «indennità per l'avviamento commerciale») ed il suo contenuto precettivo, ma anche un'arbitraria differenziazione nella disciplina di fattispecie sostanzialmente eguali, l'art. 35 che esclude qualsiasi indennità se gli immobili sono «destinati all'esercizio di attività professionali» e l'art. 69, ultimo comma, che, per il periodo transitorio, impone invece l'indennizzo a favore del conduttore.

Tale discrasia del sistema dà origine, ad avviso del giudicante, ad una ingiustificata ed illogica disparità di trattamento fra conduttori e, correlativamente, fra locatori, a seconda che il contratto sia soggetto alla disciplina transitoria od alla disciplina ordinaria della medesima legge n. 392/1978, e ciò in contrasto con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Carta costituzionale.

Va soggiunto che, quando le parti stipularono il contratto, lo fecero *legibus sic stantibus*, valutando le rispettive convenienze con riferimento alle leggi all'epoca vigenti: è pertanto da ritenere che il locatore si sarebbe rifiutato di stipulare il contratto con lo studio di un professionista (col quale ha verosimilmente pattuito un canone inferiore a quello che avrebbe potuto ottenere locando il bene ad un'impresa) alle medesime condizioni (soprattutto economiche) ove avesse previsto di dover pagare un'indennità al termine della locazione.

Affermare, quindi, solo per i rapporti in regime transitorio e non per gli altri, l'obbligo della corresponsione di un indennizzo a carico del locatore — e, si badi, allo spirare della locazione è dovuta l'indennità anche se il locatore non

intenda interrompere il rapporto ed il conduttore voglia invece troncarlo — significa imporre a suo carico un ingiustificato balzello che si traduce in una grave (in quanto comporta un notevole sacrificio economico per ogni cittadino di normale reddito) limitazione al diritto di proprietà della parte locatrice senza che, per converso, ricorra alcuna ragione di tutela sociale.

A questo proposito va ricordato che la Corte costituzionale, pronunziandosi sui dubbi di costituzionalità sollevati con riferimento alle locazioni di immobili adibiti ad attività commerciali, ha escluso la violazione dell'art. 42 della Costituzione ritenendo che la corresponsione dell'indennità di avviamento trovi giustificazione «nella conservazione delle imprese e nella creazione di remore atte ad impedire il proliferare delle domande di rilascio» (sentenze 23 dicembre 1987, n. 583; 5 ottobre 1983, n. 300), ed affermando la «funzione riparatoria della indennità» rispetto al danno subito dal conduttore in stretto collegamento con la «ratio... di conservazione dell'impresa anche nel pubblico interesse» (sentenza 18 dicembre 1987, n. 562).

Le affermazioni sopra riportate, in sintonia con la disciplina organica delle locazioni di cui alla legge n. 392/1978 prima della novella della legge 6 febbraio 1987, n. 15, indicano inequivocabilmente che l'indennità dovuta al conduttore allo spirare della locazione può essere correlata unicamente all'avviamento, il quale è una qualità che inerisce esclusivamente all'impresa.

Qualora, invece, come è nel caso in esame, la corresponsione dell'indennità non possa collegarsi ad una qualsivoglia funzione sociale della proprietà (è noto che, mentre il trasferimento di un'impresa da una sede all'altra comporta perdita di avviamento commerciale, lo spostamento di uno studio professionale non produce conseguenza alcuna sulla clientela, stante l'*intuitus personae* che presiede alla scelta del professionista) si produce un ingiustificato ed irragionevole limite al diritto di proprietà ed al suo godimento, con conseguente violazione dell'art. 42 della Costituzione.

Le ragioni riportate sono assorbenti rispetto agli altri dubbi di costituzionalità esposti dalla resistente, che attengono al *quantum* da corrispondere al conduttore.

P. Q. M.

Su istanza della parte resistente, solleva questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, dell'art. 69, ultimo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, novellato dall'art. 1 della legge 6 febbraio 1987, n. 15, nella parte in cui stabilisce che l'indennità di cui all'art. 69 si applica anche ai contratti relativi ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attività professionali;

Sospende il giudizio in corso e dispone, a cura della cancelleria, gli adempimenti di cui all'art. 23 della legge n. 87/1953.

(Seguono le firme)

89C0072

N. 43

*Ordinanza emessa il 3 ottobre 1988 dalla commissione tributaria di primo grado di Biella
sul ricorso proposto da Machieraldo Silvia contro l'ufficio ii.dd. di Biella*

Imposte in genere - Irpef - Deducibilità dal reddito complessivo delle spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria ed universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali - Mancata previsione della deducibilità delle maggiori somme corrisposte dal contribuente per tasse e contributi di iscrizione a scuole obbligatoriamente previste dagli ordinamenti statali, allorché non esistano in ambito locale identici od equipollenti istituti di istruzione statale o, in generale, pubblici - Ingiustificata disparità di trattamento dei cittadini relativamente al godimento del diritto allo studio.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 10, lett. f).

(Cost., artt. 3 e 33).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso prodotto da Machieraldo Silvia, avverso iscrizione a ruolo Irpef 1983;

Letti gli atti;

Sentito il rag. Anna Bonino per l'amministrazione finanziaria, assente la ricorrente;

Udito il relatore geom. Edoardo Ansermino;

RITENUTO IN FATTO

Trattasi di iscrizione a ruolo di imposta Irpef 1983 dovuta a mancato riconoscimento in detrazione di tasse scolastiche in quanto versato a Istituto privato. L'iscrizione risulta di L. 451.000 complessive. La ricorrente contesta l'iscrizione affermando che la detrazione è dovuta perché non esistono in Piemonte istituti statali (liceo linguistico), l'ufficio chiede conferma dell'iscrizione.

Ritenuta non priva di fondamento la questione sollevata da parte ricorrente la quale rileva che, non esistendo in loco un istituto statale identico o analogo al liceo linguistico frequentato dal proprio figlio, essa si trova obbligata ad iscriverne il predetto all'unico istituto privato di tale tipo esistente nella zona.

Atteso che è fatto notorio la circostanza che non esistono nel territorio della provincia di Vercelli licei linguistici statali o comunque pubblici.

Considerato altresì che il liceo linguistico sia in base alla legislazione vigente che, in misura ancora più incisiva nel disegno di legge per la riforma della scuola media superiore, rientra certamente tra i corsi di studio fondamentali in relazione ai quali sussiste l'obbligo per lo Stato di istituzione di istituti statali in base all'art. 33, secondo comma, della Costituzione.

Considerato altresì che, nel caso *de quo*, il liceo linguistico A. Negri di Biella è istituto parificato, legalmente riconosciuto dallo Stato.

Considerato che, in relazione al tipo di corso di studi ed alla luce della particolare situazione locale, sussiste certamente una vacanza nell'intervento degli organi statali preposti i quali non sono in grado di garantire al cittadino l'esercizio di un diritto essenziale e costituzionalmente garantito qual è certamente quello dell'istruzione;

che tale lacuna nell'intervento pubblico non può ripercuotersi sul cittadino in conseguenza della disparità di trattamento che si verrebbe così a realizzare in ordine alla detraibilità solo parziale delle tasse scolastiche dovute per l'iscrizione all'istituto parificato rispetto a quelle previste per un analogo istituto statale, risultando peraltro già gravare sul contribuente le ulteriori e maggiori spese sostenute dallo stesso per la frequenza di un liceo privato.

Ritenuto che in altri settori essenziali l'ordinamento statale riconosce la legittimità del ricorso del cittadino alle strutture private senza spese o oneri aggiuntivi per il contribuente, come avviene nell'ambito della sanità ove è ammesso il ricorso ad istituti o laboratori d'analisi privati allorché non sia possibile per l'apparato pubblici fornire la prestazione entro un determinato numero di giorni;

che da quanto sopra emerge ad avviso della commissione, la illegittimità dell'art. 10, lett. f) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, in relazione agli artt. 3 e 33, secondo e quarto comma, della Costituzione limitatamente alla ineducibilità ai fini Irpef delle maggiori somme corrisposte dal contribuente per tasse e contributi di iscrizione a scuole obbligatoriamente previsti dagli ordinamenti scolastici statali, allorché non esistano in ambito locale identici o equipollenti istituti di istruzione statale o comunque pubblici.

P. Q. M.

Sospende la causa in corso;

Dichiara d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale nei termini di cui in motivazione;

Ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale per il relativo giudizio di legittimità;

Dispone che, a cura della segreteria, copia della presente ordinanza sia notificata all'ufficio, al contribuente, nonché, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Biella, addì 3 ottobre 1988

(Seguono le firme)

N. 44

Ordinanza emessa il 2 maggio 1980 (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 gennaio 1989) dalla commissione tributaria di primo grado di Savona sul ricorso proposto da Taschini Adelmo contro l'ufficio ii.dd. di Savona

Imposte in genere - Irpef - Pensioni privilegiate - Previsto esonero dall'imposta solo per le pensioni privilegiate del militare che abbia riportato menomazione fisica dipendente dal servizio prestato in tempo di guerra - Esclusione dall'esonero nel caso in cui la menomazione fisica dipenda dal servizio in tempo di pace.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 34).

(Cost., art. 3).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso prodotto da Taschini Adelmo nato a Torraca (Savona) l'11 dicembre 1915, residente a Savona in via Turati, 11/10, avverso silenzio rifiuto in ordine all'istanza di rimborso Irpef in data 12 giugno 1978;

Letti gli atti;

Sentito il contribuente e l'ufficio rappresentato dal dott. Luigi Moretti;

Udito il relatore dott. Antonio Schito;

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso prodotto in data 28 ottobre 1978, dopo aver premesso di essere titolare di pensione privilegiata ordinaria a vita dal 4 dicembre 1971 per invalidità contratta durante il servizio prestato nel Corpo delle guardie di p.s. col grado di appuntato di p.s., il contribuente esponeva:

che con istanza all'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Savona in data 12 giugno 1978 aveva chiesto il rimborso dell'imposta sul reddito delle persone fisiche trattenutagli dal dicembre 1974 a data corrente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 della legge 15 luglio 1950, n. 539, art. 5, primo comma, della legge 3 aprile 1958, n. 474 e 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601;

che l'ufficio delle imposte dirette di Savona decorsi novanta giorni da detta istanza non aveva dato alcuna risposta, sicché, quindi, dovevasi ritenere respinta l'istanza stessa in virtù del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 37;

Ciò premesso egli chiedeva alla commissione tributaria di primo grado di riconoscere il suo diritto al rimborso delle somme ritenute a titolo d'imposta e all'esonero dal versamento di essa sul presupposto che l'equiparazione delle pensioni privilegiate ordinarie militari a quelle privilegiate di guerra sarebbe sancito dall'art. 1 della legge n. 539/1950 e dall'art. 5 della legge n. 474/1958, per cui l'art. 34 del d.P.R. n. 601/1973 era ingiustificato, non rispecchiando il principio di uguaglianza a parità di situazioni sancite dall'art. 3 della Costituzione. In subordine eccepeva l'illegittimità costituzionale dello stesso art. 34 in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

Controdeduceva l'ufficio richiamandosi alla risoluzione ministeriale 26 maggio 1976, n. 11/329, e nota del 26 luglio 1976, n. 803, contestando altresì la infondatezza della eccezione di illegittimità sollevata dal ricorrente.

OSSERVA

La questione di ordine costituzionale sollevata dal ricorrente assume rilevanza solo per il rapporto tra pensioni privilegiate di guerra e pensioni privilegiate militari di guerra, perciò il fondamento dell'eccezione va ricercato in tale ambito.

Non c'è dubbio che entrambe le categorie di pensione presuppongono che il militare abbia subito una menomazione della propria capacità lavorativa oltre che della propria salute per effetto di una lesione e infermità, mentre l'elemento differenziatore è costituito dal fatto generatore della lesione e dell'infermità, un fatto di guerra in un caso un fatto di servizio nell'altro.

Questa distinzione risale a tempi relativamente recenti, perché in passato le due ipotesi erano comprese nello stesso trattamento pensionistico, verosimilmente perché la peculiarità di svolgimento del servizio militare, nell'ambito del quale il fatto invalidante si era verificato, aveva carattere preminente rispetto alle circostanze di tempo che lo avevano determinato.

In effetti malgrado le opinioni correnti sulla natura delle due categorie di pensione, si può seriamente dubitare che la funzione risarcitoria sia propria del trattamento pensionistico di guerra, giacché nel caso di lesione e infermità, contratta in dipendenza di servizio militare il fatto invalidante e il trattamento pensionistico privilegiato che ne consegue, pur inserendosi in un rapporto di impiego, si pongono come avvenimenti eccezionali rispetto a tale rapporto e al sinallagma relativo.

Queste peculiarità della pensione privilegiata militare si coglie nella stessa disciplina legislativa (t.u. approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092) che sgancia il trattamento privilegiato dall'anzianità di servizio, per commisurarli all'entità delle menomazione fisica accertata (art. 67).

Quale che sia comunque, sul piano concettuale, la natura dei due istituti, sta di fatto che la loro equiparazione è stata sancita legislativamente per molti aspetti.

Già l'art. 1 della legge n. 739/1950 aveva disposto che i benefici spettanti «secondo le vigenti disposizioni», ai mutilati e agli invalidi per servizio di guerra si applicano anche ai mutilati ed invalidi per servizio; successivamente l'art. 5 della legge n. 474/1958 ha ribadito che i mutilati e invalidi per servizio sono parificati ai mutilati ed invalidi di guerra ai fini dell'ammissione ai benefici stabiliti per queste categorie di cittadini.

Certo l'equiparazione tra le due categorie non è generale e completa, come sostiene il ricorrente, posto che in forza dell'ultimo comma dell'anzidetto art. 5 la parificazione non ha effetto riguardo al trattamento pensionistico.

In relazione proprio a tale disposizione la norma agevolativa dell'art. 34 del d.P.R. n. 601/1973, che limita alle pensioni di guerra l'esonero dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, non è suscettibile di interpretazione analogica o estensiva.

C'è invece da chiedersi se alla luce delle considerazioni svolte la disparità di trattamento tributario sia sorretta da valida giustificazione e rispecchi quel principio di eguaglianza in parità di situazioni, che è sancito dall'art. 3 della Costituzione.

Va osservato in proposito che una discriminazione sul piano fiscale tra pensione di guerra e pensione privilegiata militare non trova alcuna ragionevole giustificazione, perché se alla base dell'agevolazione tributaria concessa dallo Stato al militare è la menomazione della sua integrità fisica per fatto imputabile al servizio prestato, non è pensabile che il bene della salute, tutelato dalla Costituzione come diritto fondamentale dell'individuo, sia suscettibile di considerazione diversa a seconda che l'evento lesivo si sia verificato in tempo di guerra e in tempo di pace. Ciò è tanto più vero se si tiene conto, e il rilievo vale in linea di principio, che l'attività di servizio espone oggi il militare a disagi e rischi sempre maggiori; non si comprende quindi quale differenza possa ravvisarsi tra l'invalidità contratta per causa di guerra e quella riportata ad esempio nell'adempimento dei doveri connessi con la difesa dell'ordine interno e della sicurezza internazionale.

Questi concetti sono stati fatti propri dalla Corte costituzionale, che con la sentenza n. 41 del 12 aprile 1973, prendendo in esame una norma che stabiliva una agevolazione di ordine processuale per i soli invalidi di guerra, ha esplicitamente affermato il carattere unitario del servizio militare. «Nessuna ragionevole spiegazione», si legge nella decisione, «può ravvisarsi per la diversa disciplina processuale della tutela, davanti alla Corte dei conti, accordata a quei cittadini invalidi per una medesima infermità mentale che si assume contratta nell'adempimento dello stesso dovere-prestazione del servizio militare che l'art. 5 della Costituzione non distingue a seconda sia avvenuta in tempo di pace o di guerra».

Con la successiva sentenza n. 103 del 23 aprile 1976, particolarmente rilevante perché intervenuta in un giudizio di legittimità di una norma fiscale, essa ha ribadito l'identità del servizio militare, «quali che siano le circostanze di fatto in cui è compiuto, escludendo per quanto attiene al rapporto tra pensioni privilegiate militari e pensioni di guerra che tra le rispettive posizioni ci sia una differenziazione tale da giustificare una diversa disciplina».

Sulla scorta delle predette considerazioni l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. n. 601/1973 in quanto non estende, in violazione del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, l'agevolazione tributaria prevista per le pensioni di guerra alle pensioni privilegiate militari, non può ritenersi manifestamente infondata.

P. Q. M.

Dichiara rilevante ai fini della decisione della controversia e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto non estende alle pensioni privilegiate militari l'agevolazione tributaria prevista per le pensioni di guerra;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Dispone la sospensione del presente processo tributario.

Savona, addì 3 maggio 1988

(Seguono le firme)

89C0074

N. 45

Ordinanza emessa il 30 luglio 1981 (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 gennaio 1989) dalla commissione tributaria di primo grado di Savona sul ricorso proposto da Sambin Stanislao ed altri contro l'ufficio imposte dirette di Savona

Imposta in genere - Dichiarazione dei sostituti d'imposta - Sanzioni per l'infedele dichiarazione comminate in decreto delegato - Mancata o insufficiente indicazione nella legge di delega di principi e criteri direttivi - Violazione del principio di cui all'art. 1 della legge n. 4/1929 relativo alla necessità di abrogazione espressa delle sanzioni tributarie previste da detta legge - Ingiustificato eguale trattamento sanzionatorio dell'ipotesi dell'omessa dichiarazione e della dichiarazione infedele e violazione del diritto di difesa del contribuente, in particolar modo, quando la dichiarazione infedele dipenda da incertezza giurisprudenziale circa la detraibilità o la valutazione di componenti del reddito.

(Legge 9 ottobre 1971, n. 825, art. 10, punto n. 11; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 46, 47, 55 e 56).

(Cost., artt. 3, 24, 76 e 77).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso prodotto da Sambin Vito, Sambin Stanislao (sostituto d'imposta), avverso avvisi di accertamento (mod. 740) rispettivamente n. 116 in data 23 dicembre 1980, n. 114, in data 23 dicembre 1980 e mod. 770 n. 34 in data 15 dicembre 1980, tutti notificati il 23 dicembre 1980;

Letti gli atti;

Sentiti la dott.ssa Franca Galli per l'ufficio imposte dirette di Savona ed il dott. Sergio Maltagliati, delegato;

Udito il relatore dott. Antonio Schito;

RITENUTO IN FATTO

Con tempestiva memoria aggiunta, unica, prot. 8097 del 10 giugno 1981, il professionista, rag. Sergio Maltagliati, nella sua veste di rappresentante dei seguenti soggetti passivi d'imposta:

Sambin Stanislao, residente in Cairo Montenotte, Irpef-Ilor per il 1974, mod. 7/740 n. 116, notificato il 23 dicembre 1980, con cui venivano comminate le seguenti sanzioni:

art. 46, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: pena pecuniaria L. 50.000.000;

art. 46, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: pena pecuniaria L. 7.300.000;

art. 53 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: pena pecuniaria L. 50.000;

Sambin Vito, residente in Cairo Montenotte, Irpef-Ilor per il 1974, mod. 7/740, n. 114, notificato il 23 dicembre 1980, con cui veniva comminata la seguente sanzione:

art. 46, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: pena pecuniaria L. 30.000.000 (salvi gli effetti degli artt. 56 e 57 del d.P.R. n. 600/1973);

Sambin Stanislao, sostituto d'imposta per il 1974, mod. 7/770, n. 34, notificato il 23 dicembre 1980, con cui veniva comminata la seguente sanzione:

art. 47 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600/1973: pena pecuniaria L. 45.000.000 (salvi gli effetti dell'art. 56 del d.P.R. n. 600/1973);

Solleva, ad integrazione dei motivi di contestazione eccepiti nel ricorso principale avanti questa commissione, formale eccezione di incostituzionalità delle sanzioni accertate.

IN DIRITTO

Ai fini del decidere, appare rilevante la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente. Infatti, qualora, essa, nella competente autorevole sede, dovesse risultare fondata, verrebbero meno i presupposti del decidere.

In sintesi, il ricorrente condensava le sue doglianze giuridiche nei seguenti punti:

punto primo: illegittimità del punto 11 dell'art. 10 della legge delega 9 ottobre 1971, n. 825, rispetto all'art. 76 della Costituzione: «delegazione al Governo della funzione legislativa con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti»;

punto secondo: violazione del principio della fissità;

punto terzo: art. 46, quarto comma, e art. 56, primo comma, del d.P.R. n. 600/1973 (sanzione civile, penale e amministrativa).

Nell'ordinamento giuridico la soggezione a sanzione di qualsiasi natura postula l'esistenza di un comportamento volontario doloso o colposo contrario alla legge. Violazione dell'art. 3 della Costituzione;

punto quarto: illegittimità del primo e secondo comma dell'art. 56 del citato d.P.R. n. 600/1973 per violazione dell'art. 3 della Costituzione.

L'ufficio impositore non ha fatto pervenire a questa commissione le proprie controdeduzioni in merito.

Il rappresentante del ricorrente, intervenendo all'udienza, ha svolto ampiamente le motivazioni di fatto e di diritto sulla questione pregiudiziale di legittimità costituzionale delle norme sanzionatorie contemplate dal d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

All'udienza del 3 luglio 1981 questa commissione, pur rilevando da un primo esame che l'eccezione sollevata dal ricorrente non appariva priva di fondatezza giuridica, si concedeva il maggior margine temporale, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sul contenzioso tributario, per approfondire meglio lo studio delle eccezioni sollevate, prima di emettere ordinanza definitiva.

OSSERVA

Ritiene questa commissione che *in primis*, va delibata la rilevanza della questione di legittimità costituzionale in relazione alla intera controversia all'esame di questo collegio. E tale rilevanza costituzionale ai fini di una corretta impostazione del problema sanzionatorio si può fondatamente estendere al capitolo delle sanzioni tributarie che, in definitiva, investe le modalità di determinazione delle sanzioni, la natura, l'entità, e, in concreto, la loro conseguente applicabilità.

Ne consegue che la soluzione giuridica delle questioni attinenti alla legittimità costituzionale delle norme che prevedono le sanzioni per violazioni in materia di «imposte dirette» è, pertanto, direttamente rilevante per la decisione della presente controversia.

Ciò premesso, in diritto, a suffragio del proprio convincimento, questa commissione si permette di sottoporre all'autorevole giudizio del supremo organo costituzionale le considerazioni che seguono.

Sanzioni

1) Illegittimità non manifestamente infondata del punto n. 11 dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, rispetto all'art. 76 della Costituzione.

Secondo l'art. 76 della Costituzione «l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti».

Orbene, la delega di cui al citato n. 11 si limita ad indicare al delegato che le disposizioni sul contenzioso della riforma dovranno stabilire «il perfezionamento del sistema delle sanzioni amministrative e penali, anche detentive, non superiori nel massimo a cinque anni di reclusione per i fatti più gravi, e la migliore commisurazione di esse all'effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni, con particolare riguardo alle violazioni degli obblighi di comunicazione all'Amministrazione finanziaria di dati e notizie aventi rilievo ai fini dell'accertamento dei redditi altrui».

Si terrà adeguato conto dei fenomeni di recidiva e saranno escluse le circostanze esimenti previste dall'art. 245 del t.u. delle imposte dirette del d.P.R. 28 gennaio 1958, n. 645».

Tali indicazioni, secondo la concorde giurisprudenza che qui fa seguito, non sono state ritenute affatto idonee in quanto sono troppo vaghe e generali. Così la commissione di primo grado di Genova, la prima sezione (presidente e relatore Ricaldone), con ordinanza del 20 novembre 1979, nel disporre la rimessione degli atti alla Corte costituzionale, ha, fra l'altro, testualmente osservato: «Invero, per quanto sommaria sia stata la prefissione da parte delle Camere dei principi e criteri direttivi in materia (tanto che da più parti è già nell'ambito delle stesse Camere durante l'iter legislativo della legge di delegazione, venne rilevato il mancato rispetto del citato art. 76 della Costituzione), pure era stato prescritto al Governo di provvedere al perfezionamento del sistema delle sanzioni amministrative e penali ed alla migliore commisurazione di esse all'effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni» (art. 10, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825).

Orbene non sembra proprio — così seguita l'ordinanza — che la norma denunciata abbia fedelmente attuato un tale criterio di commisurazione.....

Con analoga ordinanza del 12 gennaio 1979, della commissione di primo grado di Bologna, si osserva testualmente che «appare alquanto dubbio alla commissione che la legge 9 ottobre 1971, n. 825, delegando al Governo le emanazioni di norme in materia di sanzioni, si sia attenuta al dettato costituzionale (art. 76) in quanto non ha indicato i criteri direttivi per la graduazione della gravità delle infrazioni, non ha determinato i principi distintivi per la irrogazione dei vari tipi di pene, pecuniarie e detentive, non ha precisato il rapporto fra sanzione pecuniaria ed imposta evasa, ed ha insomma rilasciato al Governo un mandato estremamente aspecifico in cui appare chiaramente indicato un solo elemento ossia il massimo della pena detentiva».

Con altra ordinanza del 30 giugno 1977 della commissione di primo grado di Bassano del Grappa si conclude, dopo varie e convincenti considerazioni, testualmente: «A parte il limite massimo della reclusione, nessun criterio direttivo è evidenziabile nell'art. 10, n. 11, citato, cosicché la delega può dirsi in «bianco», attribuendo essa, all'organo delegato il più illimitato potere di scelta dei tipi di sanzione (penale-amministrativa-pecuniaria-detentiva) utilizzabile per punire gli illeciti e la scelta di classificazione dei fatti ai quali estendere la applicazione».

In concreto, l'indeterminatezza o l'assenza dei criteri direttivi suddetti si è resa evidente nella scelta incoerente e contraddittoria.... Ancora si nota l'ambiguità per le norme specifiche dedicate a reati cui vanno applicate pene detentive nella stessa entità (vedi ad es. imposta sul reddito e Iva) per cui non figura attuata quella «migliore commisurazione» cui si invita l'autorità delegata a conformarsi. Inoltre: ordinanza del 3 aprile 1978 della commissione di secondo grado di Alessandria, secondo cui «sembra pertanto, potersi concludere che il legislatore delegato con la normativa dettata agli artt. 46, 47 e 55 del d.P.R. 600/1973 abbia violato gli artt. 76 e 77 della Costituzione». *Idem* l'ordinanza del 15 dicembre 1978 della commissione di primo grado di Bolzano, secondo cui, sulla scia della commissione di Alessandria, ritiene che siano stati violati gli artt. 76 e 77 della Costituzione.

Ma anche in materia di imposta sul valore aggiunto (Iva) non mancano analoghe ordinanze per violazione dell'art. 76 della Costituzione. Si segnala quella del 17 maggio 1980 della commissione di primo grado di Forlì, in cui, fra l'altro, si legge: «che la delega relativa alle sanzioni è estremamente generica, prevedendo unicamente l'emanazione di disposizioni intese ad adeguare la disciplina vigente ed alcuni principi generali (i quali non hanno nulla a che vedere con la natura e l'entità delle sanzioni da stabilire con norma delegata, se non per quanto alla misura massima penale); che tale vaga formulazione non sembra sufficiente per rendere operante il procedimento costituzionale previsto dall'art. 76 della Costituzione, il quale, com'è noto, richiede la determinazione e criteri direttivi».

Quanto sopra detto, si osserva nella ordinanza, era particolarmente necessario in considerazione che l'Iva era un'imposta nuova, per cui non poteva provvedersi semplicemente all'adeguamento della disciplina vigente, ma si sarebbe dovuto procedere ad una nuova formulazione *ex novo* della normativa in ossequio all'art. 23 della Costituzione.

Ancora in materia di iva si segnala l'ordinanza del 12 febbraio 1980 della commissione di primo grado di Milano, con la quale «dopo accurato esame delle questioni sollevate, si ritiene non manifestamente infondate e rilevanti del giudizio le seguenti:

a) illegittimità dell'art. 10, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in relazione all'art. 76 della Costituzione per carenza di criteri direttivi vincolanti l'attività legislativa delegata al Governo della Repubblica;

b) (Omissis).

Le ordinanze segnalate, sia per il numero, che per la corretta interpretazione delle norme da essa esaminate, costituiscono già un riposante punto di riferimento molto sentito sul piano nazionale; tuttavia, non va dimenticato che altre ordinanze della specie probabilmente saranno sfuggite nel predisporre la presente ordinanza in quanto le decisioni e le ordinanze emesse dalle commissioni di merito, dato l'eccessivo numero, molto spesso non sono tutte riportate nelle riviste specializzate.

2) Passando alle violazioni non manifestamente infondate in sede delegata, prima di tutto va fatto presente che il nuovo ordinamento sanzionatorio ha violato il «principio della fissità», che spicca dal capoverso dell'art. 1 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali sulla repressione della violazione delle leggi finanziarie).

Infatti, il detto capoverso così dispone: «Le disposizioni della presente legge, ed in quanto non provveda, quella del primo libro del codice penale, non possono essere abrogate o modificate da leggi posteriori concernenti i singoli tributi, se non per dichiarazione espressa dal legislatore con specifico riferimento alle singole disposizioni abrogate o modificate». Le nuove sanzioni dei nuovi singoli tributi, invece, non abrogano espressamente e specificamente le norme della legge 7 gennaio 1929, n. 4, pur essendo il detto capoverso molto più tassativo dell'art. 15 del codice civile.

La carenza *de qua* inficia di illegittimità costituzionale tutte le nuove norme sanzionatorie dei nuovi tributi che ne occupano. Né viene sanata dagli artt. 76 e 70 del d.P.R. n. 600/1973 (Disposizioni sull'accertamento), che lasciano al contribuente ed all'operatore del diritto l'onere della ricerca delle norme vigenti.

Del resto, che le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4, non possano essere abrogate o modificate senza dichiarazione espressa del legislatore è dimostrato dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706 sul «Sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda», la quale all'art. 11 statuisce: «Alle pene pecuniarie previste dall'articolo precedente (il 10) si applicano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e successive modificazioni, salvo che sia diversamente disposto dalla presente legge o da leggi speciali. Si applicano le disposizioni dell'art. 4 (intrasmissibilità della pena agli eredi) e quella del quarto comma dell'art. 8 (indicazione degli uffici competenti ad irrogare le pene) sostituito alle autorità indicante l'ufficio finanziario incaricato della contabilità relativa alla violazione».

Facendo un piccolo passo indietro, il richiamato art. 10 della stessa legge «sulle violazioni finanziarie» dispone che «Per le violazioni di cui all'art. 1 (cioè quelle per le quali è prevista soltanto la pena dell'ammenda), previste da leggi finanziarie, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma a titolo di pena pecuniaria. Se la legge finanziaria prevede oltre all'ammenda una pena pecuniaria, l'ammontare di questa si aggiunge alla somma di cui al primo comma e la sanzione viene unificata a tutti gli effetti».

Col trascritto art. 10, il legislatore ha ritenuto opportuno ripetere la regola anche per «le violazioni finanziarie» perché, avendo inserito la regola stessa nella disciplina dell'illecito amministrativo generale punito con la pena pecuniaria, ha voluto eliminare ogni dubbio che il silenzio avrebbe potuto determinare nel contesto della legge per la disciplina di tale illecito nella materia tributaria». (Rastello, Dir. fin. e sc. fin. 1979, II, pag. 207 e segg., specie pag. 236).

Come vedesi, l'art. 11 di cui sopra contiene espressa conferma dell'applicazione delle disposizioni della legge del 1929, conferma non necessaria stante che il carattere generale di esse disposizioni ne fa ritenere scontata la vigenza, salvo che non siano abrogate o modificate, giusta il capoverso dell'art. 1 della legge stessa. Considerato, però, che una dottrina minoritaria, con riferimento alle sanzioni previste dal d.P.R. n. 600/1973 — pur non trascurando di accennare che esisteva il problema dell'abrogazione espressa di cui (Perrone, Diritto fin. e sc. fin. 1978, I, pag. 657) — ritiene, peraltro, che il problema «deve ritenersi superato», poiché il legislatore della 706, evitando il rischio della illegittimità di cui alle leggi sanzionatorie della riforma, ha preferito, pleonasticamente, ma con molta opportunità, confermare espressamente la applicazione delle norme della legge generale del 1929.

In tal modo ha voluto ricordare — a contrario senso — il pieno vigore di detta legge n. 4/1929, salvo, ovviamente espresse e precise abrogazioni e modificazioni.

In senso favorevole nella «Fissità della legge penale finanziaria» vd. P. Nuvolone, in Archivio fin. 1950, pagina 257 e segg.; cfr. anche Granelli (in Boll. trib. 1978, pag. 809) che ipotizza l'illegittimità costituzionale delle modificazioni apportate dai decreti delegati del 1972 e 1973 relativi alla riforma tributaria; per ultimo cfr. F. Furia, in Boll. Trib. 1980, pagg. 741-744, il quale considera che la riforma, «lungi dal portare — come si auspicava — chiarezza, ordine e sistematicità della materia fiscale, ha provocato troppo spesso confusione e contraddizione, disorientando sempre continuamente con nuove e mutevoli leggi i contribuenti, stante il principio della fissità irrinunciabile».

Ma a parte il favorevole apporto della dottrina passata brevemente in rassegna, ed a parte il richiamo del trascritto art. 11, c'è la puntualizzazione dell'art. 12 della stessa legge n. 706/1975 *de qua*, ove testualmente si statuisce: «in deroga a quanto previsto dall'art. 15 della legge 7 gennaio 1929, n. 4...».

Non ci dovrebbero essere, quindi, dubbi che le nuove norme sulle sanzioni di cui ai decreti delegati del 1972 e 1973 sono inficiate di illegittimità costituzionale alla radice, anche perché, nell'adottarle sono state omesse le dichiarazioni espresse con specifico riferimento alle singole disposizioni abrogare o modificate della legge del 1929.

Per una migliore precisazione dei motivi per i quali la legge delega si manifesta inficiata di nullità costituzionale, si ribadisce quanto appresso.

La legge delega, per una corretta e scrupolosa osservanza dell'art. 76 della Costituzione, doveva determinare i principi direttivi ai quali il legislatore delegato sarebbe stato tenuto ad uniformarsi, fissando correttamente le basi sulle quali avrebbe dovuto far riposare la normativa delegata. Orbene, questi principi direttivi mancano, non potendosi ritenere che essi siano espressi con la generica e vaga indicazione «del perfezionamento delle sanzioni» come si legge al punto n. 11 dell'art. 10 della legge delega 9 ottobre 1971, n. 825.

Ma, ove la si volesse ritenere sufficiente, essa non potrebbe che attenersi all'affinamento della legge 7 gennaio 1929, n. 4, che, sia detto per inciso, costituiva egregiamente da oltre un quarantennio la base sistematica e fondamentale dell'ordinamento sanzionatorio. E difatti, con le chiare disposizioni generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie — disposizioni che non potevano, e non possono, essere abrogate o modificate se non espressamente, come contemplato dal secondo comma dell'art. 1 della citata legge del 1929, n. 4 — ne consegue che ciò costituiva per il legislatore delegato l'imprescindibile punto di esplicito richiamo da non poter né disattendere, né trascurare.

Ragionando in modo diverso ci sarebbe da chiedersi quale normativa il legislatore delegato avrebbe perfezionato.

In secondo luogo, passando «ai criteri direttivi» la delega avrebbe dovuto esternare una mozione, cioè una indicazione programmatica delle scelte, o meglio, delle soluzioni che il delegato avrebbe dovuto evidenziare attraverso, e dopo un processo argomentativo dal quale avrebbero dovuto scaturire, le soluzioni stesse.

Ma anche qui la delega è carente. Infatti, non indica i «criteri» cioè gli elementi di giudizio da assumere per poter valutare e determinare:

- a) quali sono i fatti giustificanti in genere la pena detentiva;
- b) quali sono «i fatti più gravi» giustificanti la pena massima fino a tre anni di detenzione;
- c) quali sono gli elementi di giudizio da tenere presenti per commisurare «l'effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni».

Passi pure l'entità oggettiva, essendo questa quantificabile rispetto all'importo della presunta imposta evasa, ma come soppesare l'entità soggettiva?

Il legislatore delegato, a modesto parere di questa commissione, avrebbe dovuto tener conto dell'influenza psicologica che già da anni nel nostro Paese sanzionava molto incisivamente l'attività fervente del fisco, mentre per tutto il resto, in buona misura, era sconsolatamente scollato.

3) Passando alla illegittimità delle norme relative all'applicazione della pena pecuniaria e della pena detentiva (art. 46, quarto comma, e art. 56, primo comma, del d.P.R. n. 600/1973) si osserva quanto appresso.

Se la dichiarazione tributaria, giusta la pacifica e consolidata giurisprudenza, che non si riporta per evitare un inutile sfoggio di sentenze, è solo dichiarazione di scienza, vuol dire che è solo assertiva dei dati e delle notizie che con essa il contribuente comunica all'Amministrazione finanziaria, senza accompagnare la comunicazione stessa con alcuna volontà relativa sia alle valutazioni estimative che alle questioni controverse in giurisprudenza che molto spesso contiene. Pertanto, di fronte al valore o reddito dichiarato, ci dovrebbe pur essere un margine di maggior valore o di reddito non sanzionabile. Se, inoltre la dichiarazione, secondo una dottrina minoritaria e soccombente di fronte alla giurisprudenza, è anche dichiarazione di volontà, oltre che di scienza, è ragionevole, lo stesso, quantificare la quota dei redditi o dei valori rientrante in un margine, sia pure simbolico, che rientra nella natura delle cose che la valutazione del contribuente non combaci con quella della Finanza.

È anche pregiudiziale qualificare se la controversia, relativa alla interpretazione delle norme, non è pretestuosa.

Le argomentazioni di cui sopra sono egregiamente e meglio spiegate nell'ordinanza del 5 dicembre 1979 della commissione di primo grado di La Spezia, la quale, benché attenga all'imposta di registro, si attaglia molto bene a qualunque dichiarazione tributaria. Detta ordinanza è testualmente così motivata: «È principio generale del nostro ordinamento giuridico per il quale la soggezione ad una sanzione di qualsiasi natura (penale, civile, amministrativa) postula necessariamente l'esistenza di un comportamento volontario doloso o colposo contrario alla legge; che per costante pronuncia giurisprudenziale e dottrinale la dichiarazione tributaria è dichiarazione di scienza; che l'incertezza in materia di valutazione estimativa appare essere la regola, atteso che anche l'elevato numero di casi in cui, in riferimento allo stesso immobile, l'u.t.e. e le commissioni tributarie si pronunciano in modo differente; che è precluso al

contribuente in linea di fatto come di diritto, ogni possibilità di predeterminare il futuro procedimento di valutazione dell'ufficio; che la pena pecuniaria per insufficiente dichiarazione... trova la sua giustificazione nel comportamento fraudolento e difatorio del contribuente e che dunque la sua responsabilità è subordinata alla dimostrazione da parte dell'ufficio di un comportamento doloso e colposo».

È fin troppo ovvio alla luce di quanto sopra, che escludere tassativamente, come fa il n. 11 dell'art. 10 della legge delega, «Le circostanze esimenti previste dall'art. 245 del t.u. 1958», costituisce una reale antinomia con la prima parte del punto n. 11, la quale stabilisce «il perfezionamento del sistema delle sanzioni amministrative e penali, anche detentive».

In diritto la perfezione si richiama alla perfezione del negozio giuridico, con particolare rilievo al procedimento della formazione del negozio stesso.

Orbene, nel procedimento costitutivo dell'obbligazione tributaria, benché non negoziale, se c'è la dichiarazione che comunica tutti i dati, nessuno escluso od omesso, alla Amministrazione finanziaria, onde questa abbia tutti gli elementi di giudizio per la determinazione analitica o sintetica del reddito, vuol dire che il contribuente (il dichiarante) non ha avuto un comportamento fraudolento, doloso o colposo. Pertanto, a prescindere dall'ultimo comma dell'art. 55/600, in base al quale «gli organi del contenzioso tributario possono dichiarare non dovute le pene pecuniarie...», è contraddittorio, in nome del perfezionamento, prevedere la pena pecuniaria sia per omissione che per infedele dichiarazione. Invero, detta pena, poi, — per il primo comma dell'art. 56, come conferma la circ. 30 aprile 1977, n. 7/1496 al n. 1 del par. 47 — concorre pienamente alla formazione della differenza di imposta superiore agli eventuali cinque milioni, che fa scattare la sanzione della pena detentiva.

Oggi come oggi, il quarto comma dell'art. 46, afferente alla dichiarazione infedele, conferendo alla Finanza la discrezionalità di accertare la massima pena pecuniaria fino a due volte la differenza dell'imposta definitivamente accertata pari alla pena minima anche di due volte del primo comma per la dichiarazione omessa, può risolversi in una norma che non fa alcuna differenza tra chi ha fatto la dichiarazione e chi invece non l'ha fatta, violando l'art. 3 della Costituzione. Infatti, in questo caso la norma non verrebbe a distinguere tra «dichiarazione omessa» e «dichiarazione infedele» così come incisivamente viene rilevato nell'ordinanza di cui innanzi del 20 novembre 1979 della commissione genovese, che la norma, nella fattispecie ivi esaminata, non distingueva fra omissione di versamento e ritardo di versamento.

È ben vero che la seconda parte del quarto comma dell'art. 46 prevede la riduzione della pena pecuniaria alla metà «se la maggiore imposta è inferiore ad un quarto di quella accertata», ma tale attenuazione — di fronte alla pesantissima condizione, posta nella parte dello stesso quarto comma, che la pena pecuniaria si applica «anche se la differenza dipenda dalla ineducibilità di spese, passività ed oneri» — si risolve o si potrebbe risolvere, nella stragrande maggioranza dei casi, più che in un'offa saporifera, in una autentica beffa. Infatti, è raro che ci sia un accertamento che non involga una questione controversa anche sulle detrazioni.

Oggi come oggi, quindi, dicevamo è ineluttabile che ci scappi sempre la pena pecuniaria perché non è possibile, giusta l'ordinanza spezzina, che le stime del contribuente possano coincidere con quelle della pretesa tributaria, e perché a volte, molte volte, sono dubbi e controversi anche i giudizi giurisprudenziali.

4) I commi primo e secondo dell'art. 56 attraggono e confermano la illegittimità costituzionale degli articoli precedenti di cui si è parlato con gli autorevoli e corretti supporti delle varie ordinanze citate. Ciò posto, non vi sono dubbi o non ve ne dovrebbero essere, che anche essi sono illegittimi, e lo sono per l'identico motivo: non fanno alcuna differenza fra il contribuente che ha fatto la dichiarazione ed il contribuente che non l'ha fatta, violando palesemente l'art. 3 della Costituzione.

Ma a parte la denunciata illegittimità, c'è da osservare che cotali norme, le quali peraltro, gli uffici debbono applicare senza discrezionalità esimente, richiamano il concetto di «aberranza giuridica», come del resto si afferma nel decreto del giudice istruttore del 4 ottobre 1979 del tribunale di Milano (nella fattispecie ad un curatore fallimentare era personalmente richiesta una grossa pretesa fiscale; *vd. Boll. trib.* 1979, pagg. 1662-1664 con nota redazionale di adesione). «Aberranza giuridica» nel senso che — non essendo stata adeguata alla svalutazione monetaria la differenza dei cinque milioni prevista nel primo comma dell'art. 56 e determinata nel lontano 1972 — scatta sempre più con maggiore facilità ed inasprisce la sanzione stessa.

A questo proposito è da porre in rilievo che si riscontra, poi, una grave differenziazione da parte del legislatore delegato nella diversa commisurazione della sanzione: il decreto sull'imposta dei redditi prevede la reclusione da tre mesi a tre anni per l'evasione d'imposta superiore a L. 5.000.000 annui, mentre ai fini dell'Iva, la reclusione da uno a

cinque anni è prevista soltanto se l'evasione supera i 100.000.000 d'imposta. Per l'evasione di altri tributi non è prevista mai alcuna pena detentiva. Si potrebbe ipotizzare pertanto anche un vizio di legittimità costituzionale in relazione all'art. 3 della Costituzione.

Il mancato adeguamento non è da attribuirsi, si noti, ad inerzia del legislatore delegato, il quale — con le continue proroghe del secondo comma dell'art. 17 della legge delega — ha sfornato e continua a sfornare un diluvio di decreti, violando ancora l'art. 76 della Costituzione. Infatti, il ripetuto art. 76 prescrive che la delega è «soltanto per tempo limitato», onde si eviti, come si legge nel resoconto della seconda sottocommissione per la Costituzione, pag. 479, «che l'esecutivo possa disciplinare permanentemente una determinata materia. Ciò evidentemente non è ammissibile». Il mancato adeguamento alla svalutazione è quindi intenzionale e come tale aggrava la illegittimità denunciata e la trasforma in autentica beffa.

Infatti, è raro che ci sia un accertamento che non involga una questione controversa anche sulle detrazioni. Un caso piuttosto comune, tanto per portarne qualcuno dei più significativi, è quello della detrazione, ai sensi dell'art. 58/597 degli interessi passivi relativi ad immobili di società aventi per scopo sociale soltanto la gestione di detti beni (cioè delle società cosiddette immobiliari).

La detrazione in parola (risol. ministeriale n. 9/903 del 3 giugno 1977) facendo la distinzione fra interessi passivi di finanziamento ed interessi passivi di funzionamento, ammetteva i primi e non i secondi e soltanto per le suddette società immobiliari. Con successiva risoluzione n. 9/1099 del 9 gennaio 1980, la detrazione «tuttavia veniva estesa a tutti i soggetti imprenditori economici...».

L'esempio di cui sopra comprova come la detraibilità di un costo possa essere dubbia per la stessa Amministrazione finanziaria, e quindi più ingiusta si appalesa la sanzione. In genere, l'incertezza verte anche sulla nerezza o meno del costo alla produzione del reddito, e pertanto, bisognerebbe assodare, volta per volta, se tale inerenza c'è o non c'è. Tale indagine, però, deve ritenersi inutile nell'area dei soggetti societari produttori di reddito d'impresa, ove, *ope legis*, tutti i costi si presumono inerenti alla produzione del reddito d'impresa. Ciò nonostante insorgono sul punto *de quo* contestazioni a non finire, nelle quali, il contribuente, stante che ogni causa ha la sua stella, buona o cattiva, può essere soccombente pur essendo la sua richiesta di detrazione fondata oltre che essere non inanevolmente infondata.

Tali situazioni pongono il contribuente di fronte al dilemma: o rinunciare a chiedere la detrazione, sottoponendosi ad una maggiore imposta di dubbia o contrastata debenza, oppure correre il rischio di essere sottoposto alla pena pecuniaria in casi di soccombenza nella contestazione. Dal che scaturisce evidente la limitazione al diritto della difesa, e quindi la violazione dell'art. 24 della Costituzione.

Infatti, la Cass., con sentenze 579/583 del 14 gennaio 1980, nella fattispecie di dichiarazione con riserva d'intassabilità di interessi versati sul fondo di quiescenza, considerato che la dichiarazione con riserva appare l'unico mezzo messo a disposizione del contribuente per la tutela dei propri diritti, ha quindi disatteso la strana circolare n. 501152 dell'11 ottobre 1972, secondo la quale non erano ammesse dichiarazioni con riserve riguardanti la detraibilità o meno di componenti positivi o negativi concorrenti alla formazione del reddito imponibile, e l'altra circolare, altrettanto strana, secondo cui le quote dei redditi esposte in dichiarazione con la condizione della detraibilità «non dovevano essere considerate come reddito dichiarato».

Ma oltre alla violazione dell'art. 24 della Costituzione, la norma *de qua* (quarto comma dell'art. 46/600), che prevede la pena pecuniaria anche se la differenza di reddito fra il dichiarato e l'accertato dipenda da indeducibilità di spese, passività ed oneri, contraddice alla norma del quinto comma dell'art. 55/600, secondo cui «gli organi del contenzioso tributario possono dichiarare non dovute le pene pecuniarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce».

La norma testè descritta sostituisce l'art. 248 del t.u. n. 645/1958, la quale — nel reccipere, estendendola anche alla dichiarazione incompleta, quella dell'art. 15 del regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608, dettava: «Le sanzioni previste per l'omissione, la tardività e l'incompletezza della dichiarazione non si applicano se l'obbligo della dichiarazione era fondatamente contestabile per obiettiva incertezza sull'esistenza dei presupposti dell'obbligazione tributaria».

Dal confronto si rileva che la nuova norma del 1973 è molto più ampia (comprende, infatti, anche la dichiarazione infedele) e piuttosto circostanziata, in quanto la eventuale non applicazione della pena pecuniaria (come leggesi nella relazione della commissione parlamentare sullo schema del decreto 600 si ha «quando gli elementi dai quali deriva la irregolarità (omissione, incompletezza ed infedeltà) era fondatamente contestabile per obiettiva incertezza sulla loro esistenza o sulla loro rilevanza nei confronti dell'obbligazione tributaria. Rientra, per esempio in queste previsioni

l'ipotesi in cui vi sia giurisprudenza contrastante sul carattere o meno del reddito di un certo ricavo o sulla detraibilità o meno di un certo onere o vi siano in dottrina opinioni diverse e manchi ancora un consolidato orientamento giurisprudenziale».

Di fronte alla chiarezza esemplificativa della relazione trascritta non c'è bisogno di altre parole per poter tranquillamente concludere che la norma del quarto comma dell'art. 46/600 è nettamente smentita e superata dall'altra del quinto comma del successivo art. 55. Si noti, inoltre, che detto quinto comma, prima del d.P.R. del 24 dicembre 1976, n. 920, faceva parte dell'art. 46. Nel suo trasferimento all'art. 55 non fu affatto modificato.

P. Q. M.

Dopo accurato ed approfondito esame di tutta la materia che investe la normativa delle sanzioni tributarie (d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) riconoscendo la manifesta fondatezza e rilevanza delle questioni di illegittimità costituzionale:

dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, punto n. 11, in relazione all'art. 76 della Costituzione;

degli artt. 46 e 56 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, in relazione agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione;

degli artt. 47 e 55 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione agli artt. 76 e 77 della Costituzione, nonché della restante normativa concernente le sanzioni di cui al titolo V del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;

Ordina la riunione dei processi per interdipendenza fra loro dei soggetti passivi come in premessa (persone fisiche, e quali facenti parte della stessa società di persone) per la risoluzione delle sopra illustrate questioni di legittimità costituzionale;

Sospende il giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone altresì che la presente ordinanza a cura della segreteria sia urgentemente notificata all'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Savona, ai ricorrenti, al legale rappresentante degli stessi, al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata inoltre ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Savona, addì 30 luglio 1981

(Seguono le firme)

89C0075

N. 46

*Ordinanza emessa il 6 dicembre 1988 dal tribunale di Forlì
nel procedimento penale a carico di Angelini Carlo*

Imposte in genere - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante - Indeterminatezza, in parte qua, della norma incriminatrice - Violazione del principio della tassatività della fattispecie penale.

(Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, n. 7).

(Cost., artt. 3 e 25, secondo comma).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Visti gli atti del procedimento penale n. 286/88 r.g. a carico di Angelini Carlo imputato del reato previsto dall'art. 4, n. 7, della legge n. 516/1982.

Solleva questione di legittimità costituzionale della citata norma per contrasto con gli artt. 25, secondo comma, e 3 della Costituzione.

Il tribunale ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 7, della legge n. 516/1982 con riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 3 della Costituzione nella parte in cui la norma in esame descrive l'evento del reato.

Quanto alla rilevanza della sollevata questione basta sottolineare che ove la norma fosse dichiarata costituzionalmente illegittima verrebbe meno la stessa fattispecie criminosa per difetto di uno dei suoi elementi costitutivi.

In merito alla non manifesta infondatezza è evidente che mancando nella disposizione normativa qualunque criterio che consenta di determinare la portata dell'aggettivo rilevante, l'espressione contenuta nella legge non permette di individuare con certezza il precetto. Peraltro il divieto di analogia stabilito in materia penale dall'art. 12 delle preleggi preclude la possibilità di estendere alla fattispecie in parola i criteri fissati da altre norme della stessa legge quali soglie di punibilità di altri illeciti penali.

Ne deriva che la dizione della norma non permette di individuare con precisione la condotta penalmente rilevante con conseguente violazione del principio di tassatività e di quello di eguaglianza nell'ipotesi di contrastanti applicazioni della legge.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 7, della legge n. 516/1982 in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione nella parte in cui prevede come elemento costitutivo del reato l'alterazione in misura rilevante del risultato della dichiarazione;

Ordina la sospensione del presente processo;

Dispone la trasmissione degli atti, a cura della cancelleria, alla Corte costituzionale, nonché la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Forlì, addì 6 dicembre 1988

Il presidente: (firma illeggibile)

89C0076

N. 47

*Ordinanza emessa il 6 dicembre 1988 dal tribunale di Forlì
nel procedimento penale a carico di Serri Giancarlo*

Imposte in genere - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante - Indeterminatezza, in parte qua, della norma incriminatrice - Violazione del principio della tassatività della fattispecie penale.

(Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, n. 7).

(Cost., artt. 3 e 25, secondo comma).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Visti gli atti del procedimento penale n. 369/88 r.g. a carico di Serri Giancarlo imputato del reato previsto dall'art. 4, n. 7, della legge n. 516/1982.

Solleva questione di legittimità costituzionale della citata norma per contrasto con gli artt. 25, secondo comma, e 3 della Costituzione.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 46/1989).

89C0077

N. 48

*Ordinanza emessa il 6 dicembre 1988 dal tribunale di Forlì
nel procedimento penale a carico di Mazzani Argia*

Imposte in genere - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante - Indeterminatezza, in parte qua, della norma incriminatrice - Violazione del principio della tassatività della fattispecie penale.

(Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, n. 7).

(Cost., artt. 3 e 25, secondo comma).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa di Mazzani Argia relativamente all'art. 4, n. 7, della legge n. 516/1982 per assertedo contrasto con gli artt. 25, secondo comma, e 3 della Costituzione.

OSSERVA

La censura attiene alla formulazione della norma incriminatrice laddove la stessa, da un lato individua quali soggetti attivi del reato solo i titolari di reddito da lavoro autonomo o di impresa e non anche gli amministratori di enti e società, dall'altro pone come evento materiale del reato l'alterazione in misura rilevante del risultato della dichiarazione.

L'individuazione del soggetto attivo dal reato urterebbe contro il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, mentre l'indicazione quale evento del reato di una alterazione genericamente definita dalla legge come rilevante, contrasterebbe oltre che col sopra citato principio anche con quello di tassatività delle fattispecie incriminatrici previsto dall'art. 25 della Costituzione.

La condotta vietata non sarebbe infatti sufficientemente identificata con il rischio di obiettive disparità di trattamento conseguenti a discordanti applicazioni della norma in questione.

Il tribunale ritiene rilevante e non manifestamente infondata la proposta eccezione, limitatamente al contrasto con gli artt. 25 e 3 della Costituzione della parte in cui la norma in esame descrive l'evento del reato.

Quanto alla rilevanza della sollevata questione basta sottolineare che ove la norma fosse dichiarata costituzionalmente illegittima verrebbe meno la stessa fattispecie criminosa per difetto di uno dei suoi elementi costitutivi.

In merito alla non manifesta infondatezza è evidente che mancando nella disposizione normativa qualunque criterio che consenta di determinare la portata dell'aggettivo rilevante l'espressione contenuta nella legge non permette di individuare con certezza il precetto. Peraltro il divieto di analogia stabilito in materia penale dall'art. 12 delle preleggi preclude la possibilità di estendere alla fattispecie in parola i criteri fissati da altre norme della stessa legge quali soglie di punibilità di altri illeciti penali.

Ne deriva che la dizione della norma non permette di individuare con precisione la condotta penalmente rilevante con conseguente violazione del principio di tassatività e di quello di uguaglianza nell'ipotesi di contrastanti applicazioni della legge.

Relativamente invece alle censure mosse in ordine all'individuazione del soggetto attivo del reato, essa appare manifestamente infondata.

La scelta operata dal legislatore si giustifica infatti per la maggiore pericolosità fiscale dei soggetti indicati dalla norma.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 7, della legge n. 516/1982 in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione nella parte in cui prevede come elemento costitutivo del reato l'alterazione in misura rilevante del risultato della dichiarazione;

Ordina la sospensione del presente processo;

Dispone la trasmissione degli atti, a cura della cancelleria, alla Corte costituzionale, nonché la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Forlì, addì 6 dicembre 1988

Il presidente: (firma illeggibile)

89C0078

N. 49

*Ordinanza emessa il 13 dicembre 1988 dal tribunale di Forlì
nel procedimento penale a carico di Monti Tonino*

Imposte in genere - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante - Indeterminatezza, in parte qua, della norma incriminatrice - Violazione del principio della tassatività della fattispecie penale.

(Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, n. 7).

(Cost., artt. 3 e 25, secondo comma).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Visti gli atti del procedimento penale n. 304/1988 r.g. a carico di Monti Tonino imputato del reato previsto dall'art. 4, n. 7, della legge n. 516/1982 in ordine alla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa della citata norma per contrasto con gli artt. 25, secondo comma, e 3 della Costituzione.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 46/1989).

89C0079

N. 50

*Ordinanza emessa il 13 dicembre 1988 dal tribunale di Forlì
nel procedimento penale a carico di Benericetti Eros*

Imposte in genere - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante - Indeterminatezza, in parte qua, della norma incriminatrice - Violazione del principio della tassatività della fattispecie penale.

(Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, n. 7).

(Cost., artt. 3 e 25, secondo comma).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Visti gli atti del procedimento penale n. 305/88 r.g. a carico di Benericetti Eros imputato del reato previsto dall'art. 4, n. 7, della legge n. 516/1982 in ordine alla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa della citata norma per contrasto con gli artt. 25, secondo comma, e 3 della Costituzione.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 46/1989).

89C0080

N. 51

*Ordinanza emessa il 30 novembre 1988 dal tribunale di Lucca
nel procedimento penale a carico di Madrigali Dino Elio*

Imposte in genere - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante - Indeterminatezza, in parte qua, della norma incriminatrice - Violazione del principio di tassatività della fattispecie penale.

(Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, n. 7).

(Cost., artt. 3 e 25, secondo comma).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza con riferimento alla questione di legittimità costituzionale sollevata dal p.m. relativamente all'art. 4, primo comma, della legge n. 516/1982 nella parte in cui prevede, come elemento costitutivo del reato, l'alterazione in misura rilevante del risultato della dichiarazione, per asserito contrasto con gli artt. 25, secondo comma, e 3 della Costituzione.

O S S E R V A

La norma punisce la condotta di chi, dissimulando componenti positivi o simulando componenti negativi del reddito, altera in misura rilevante il risultato della dichiarazione.

Il legislatore, però, non fornisce parametri normativi determinati o criteri di massima che consentano l'individuazione di un elemento costitutivo della fattispecie criminosa quale è la rilevanza della alterazione relativa al risultato della dichiarazione.

Ne consegue l'impossibilità per il giudice di distinguere in concreto tra alterazione ammissibile ed alterazione penalmente rilevante, risultando così violato il principio di tassatività della fattispecie penale ricavabile dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione.

L'indeterminatezza della norma in esame può tradursi inoltre in una disparità di trattamento in sede di applicativa e quindi in concreta disuguaglianza con violazione dell'art. 3 della Costituzione.

La questione di incostituzionalità sollevata si appalesa, nel procedimento penale in esame, rilevante, atteso che l'eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale della norma farebbe venir meno la configurazione del reato contestato per difetto di uno dei suoi elementi costitutivi.

Per quanto sopra (e per tutti i motivi elencati nella ordinanza 4 marzo 1988, n. 374/1, della Corte di cassazione) l'eccezione appare non manifestamente infondata, con la conseguenza che della stessa deve essere investita la Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 7, della legge 7 agosto 1982, n. 516, nella parte in cui prevede come elemento costitutivo del reato l'alterazione in misura rilevante del risultato della dichiarazione, sollevata in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 3 della Costituzione;

Dispone la sospensione del presente giudizio;

Dispone che gli atti vengano trasmessi alla Corte costituzionale e che la presente ordinanza a cura della cancelleria venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Lucca, addì 30 novembre 1988

Il presidente: (firma illeggibile)

Ordinanza emessa il 20 maggio 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 gennaio 1989) dalla corte d'appello di Torino nel procedimento civile vertente tra l'Amministrazione delle finanze dello Stato e la S.p.a. Montecatini-Edison

Procedimento civile - Ripetizione di indebito - Importazione merci - Normativa C.E.E. - Imposizione di diritti doganali - Richiesta delle somme pagate e versate a titolo d'imposta dall'importatore, subordinata alla prova documentale che l'onere economico non sia stato trasferito su altri soggetti - Negazione del diritto di agire in giudizio - Possibile diverso trattamento processuale.

(D.-L. 30 settembre 1982, n. 688, art. 19, primo e secondo comma, convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873), (Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile d'appello n. 865/1983 r.g. promossa dall'Amministrazione delle finanze dello Stato, in persona del Ministro *pro-tempore*, elettivamente domiciliato presso l'avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, corso Stati Uniti, 45, che la rappresenta e difende *ex lege*, appellante, contro la S.p.a. Montecatini-Edison, con sede in Milano, in persona del suo rappresentante *pro-tempore* Mario Schimberni, elettivamente domiciliato presso l'avv. Piero Fioretta, corso Francia, 58, Torino, che unitamente all'avv. E. De Mita, la rappresenta e difende per procura in atti, appellata;

Ritenuto che entrambe le parti hanno fatto riferimento alla questione di costituzionalità dell'art. 19, primo e secondo comma, del d.-l. 30 settembre 1982, n. 688, convertito nella legge 27 novembre 1982, n. 873, nella parte in cui dispone con efficacia retroattiva che chi ha indebitamente corrisposto diritti doganali per importazioni di merci ha diritto al rimborso, quando prova documentalmente che l'onere relativo non è stato trasferito su altro soggetto;

Ritenuto che appare necessario adire la Corte costituzionale;

La questione di cui sopra si appalesa infatti rilevante ai fini della decisione, in quanto l'Amministrazione delle finanze ha chiesto la riforma della sentenza 4 giugno 1982, con la quale il tribunale di Torino la condannava a rimborsare i diritti per servizi amministrativi;

Ritenuto che detta questione neppure può ritenersi manifestamente infondata, non apparendo incontrovertibile, secondo gli attuali orientamenti della dottrina e della giurisprudenza, la legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 19, primo e secondo comma, del d.-l. 30 settembre 1982, n. 688, convertito nella legge 27 novembre 1982, n. 873, nella parte in cui dispone con efficacia retroattiva che chi ha indebitamente corrisposto diritti doganali per importazioni di merci ha diritto al rimborso, quando prova documentalmente che l'onere relativo non è stato trasferito su altro soggetto.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Così deciso in camera di consiglio dalla prima sezione civile della corte d'appello di Torino il 20 maggio 1988.

Il presidente: (firma illeggibile)

N. 53

*Ordinanza emessa il 2 giugno 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 25 gennaio 1989)
dal pretore di Ispica nel procedimento penale a carico di Matarazzo Pietro*

Processo penale - Reati commessi prima e dopo il compimento della maggiore età - Competenza di giudici diversi - Impossibilità per l'imputato di usufruire, ai fini dell'entità della pena, dell'applicazione della norma sulla continuazione - Disparità di trattamento rispetto ad altri giudicabili - Compressione del diritto di difesa - Illegittima sottrazione dell'imputato al giudice naturale.

(R.D.-L. 20 luglio 1934, n. 1404, art. 9).

(Cost., artt. 3, 24 e 25).

IL PRETORE

Letti gli atti del proc. pen. n. 1048/1986 contro Matarazzo Pietro, nato ad Ispica l'11 luglio 1968, imputato come in atti, osserva:

IN FATTO

a) L'imputato con rapporti giudiziari del 7 e 22 settembre 1986 dei carabinieri di Ispica è stato denunciato:

- 1) per furto in danno di Barone Salvatore, avvenuto in Ispica nella notte tra il 10 e l'11 giugno 1986;
- 2) per furto in danno di Ferraro Giovanni, avvenuto in Ispica nella notte tra il 2 e il 3 settembre 1986.

b) Per il primo dei due reati, con provvedimento del 22 ottobre 1986, è stato disposto lo stralcio e l'invio degli atti al tribunale per i minorenni di Catania, mentre per il secondo reato l'imputato è stato tratto all'odierno giudizio con decreto di citazione per rispondere della relativa imputazione.

IN DIRITTO

1) Per l'incidenza temporale, la modalità della condotta e l'unicità del disegno criminoso, entrambi i reati *sub a*) appaiono indubbiamente uniti dal vincolo della continuazione, dal cui riconoscimento l'imputato godrebbe ove i reati predetti fossero giudicati ai sensi degli artt. 81 cpv., del cod. pen. e 45, n. 3, del c.p.p.

Tuttavia, essendo stato il primo reato commesso quando ancora l'imputato non aveva compiuto gli anni diciotto (esattamente un mese prima del raggiungimento della maggiore età) ed essendo stato il secondo reato commesso quando l'imputato aveva già raggiunto la maggiore età (un mese dopo circa), i due procedimenti penali, giusta il prefato stralcio, hanno seguito sorti diverse.

Per nessuno dei due reati si è formato il giudicato. Pertanto la disciplina della continuazione non può applicarsi per i reati in questione, giudicati da magistrati aventi diversa competenza funzionale e con procedimenti separati nella fase di merito.

2) Al caso di specie non torna applicabile la norma di cui all'art. 18 del cod. proc. pen., non costituendo, il vincolo della continuazione, un'ipotesi di pregiudizialità (Cass. II, 3 luglio 1981, Cass. pen. 1983, 1136), che sussiste solo allorché l'oggetto di un procedimento (pregiudiziale) costituisca un antecedente logico-giuridico assolutamente necessario per la definizione di altro procedimento e non quando si tratti di semplice interdipendenza e connessione probatoria (Cass. I, 12 novembre 1981, 334, Iacomo; Cass. I, 19 gennaio 1984 Scastiglione).

A tal riguardo non si ritiene condivisibile l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale l'art. 18 del c.p.c. non richiederebbe un rapporto di pregiudizialità, ma, solo, di semplice e generica dipendenza tra i due procedimenti (Cass. I, 19 gennaio 1985, Pioroni), posto che tale argomentazione è contrastata, a tutto ammettere, dall'inequivoco tenore testuale della norma che non può essere disatteso con sentenze additive.

Tali argomentazioni valgono ancor più nell'ipotesi di continuazione, in cui, comunque si voglia interpretare il disposto dell'art. 18 in esame, non può certamente dirsi che la definizione del procedimento dipende da quella relativa a procedimento che tratta di fatti diversi.

3) Al di fuori dell'ipotesi di sospensione per questioni pregiudiziali ogni altra ipotesi di rinvio a tempo indeterminato (*ex art. 432 del c.p.c.*) non appare utilmente praticabile, stante la decorrenza dei termini prescrizionali, sicché, non essendo consentita la riunione dei procedimenti, questi sono destinati ad esser definiti con separati giudicati.

Pertanto, la formazione del giudicato in uno dei due procedimenti prima che venga definita la fase di merito dell'altro è evento del tutto causale, mentre, la stessa possibilità che in fase di legittimità possa essere applicata la continuazione sul giudicato fruttando eventualmente formatosi, è esclusa (a prescindere dal divieto di procedere, in tale fase, a valutazioni di merito e di opportunità, Cass. SS.UU. 26 gennaio 1985, Vicari), dall'impossibilità di estendere l'ipotesi particolare di giurisdizione di merito assegnata alla Corte di cassazione dall'art. 538, ultimo comma, del cod. proc. pen., a fatti accertati, non già nella sentenza impugnata, ma in sentenza diversa (Cass. III, 25 settembre 1978, Tullo).

4) In conseguenza l'imputato verrebbe, in tal caso, a perdere il beneficio della riduzione di pena conseguente all'applicazione della norma sulla continuazione, che, come è noto, con la recente sentenza n. 115 resa della Corte costituzionale in data 9 aprile 1987, viene ritenuta applicabile anche in deroga alla intangibilità del giudicato, proprio al fine di non sacrificare il buon diritto del cittadino.

La stessa Corte regolatrice, resasi conto di ciò, ha ritenuto di assegnare, in ipotesi analoga a quella in esame, la competenza a conoscere entrambi i reati al giudice non specializzato (Cass. 22 maggio 1985, n. 1626).

Tuttavia, il citato indirizzo, pur adottato al fine di evitare che «l'attività criminosa dello stesso agente», scindendosi «in due tronconi», renda «inapplicabile il vincolo della continuazione e, con esso, una norma posta a presidio del *favor rei* e a temperamento del rigore punitivo», appare totalmente in contrasto con la nota decisione n. 222 resa dalla Corte costituzionale in data 15 luglio 1983, giacché la competenza assegnata alla magistratura minorile dall'art. 9 del r.d.-l. n. 1404/1934 siccome costituzionalmente integrato, è funzionale, e quindi, inderogabile:

1) perché presuppone la valutazione del giudice specializzato, non surrogabile da altro giudice;

2) perché prevede la possibilità di applicazione di norme più favorevoli all'imputato non applicabili dal giudice competente in via ordinaria (del resto la citata giurisprudenza della Cassazione, in materia, non offre una motivazione esauriente e tale da superare i superiori rilievi).

5) In conclusione si evidenzia l'incostituzionalità del prefato art. 9 del r.d.-l. n. 1404/1934 per violazione degli articoli:

a) 3 della Costituzione laddove viene esclusa, per l'imputato che verta nell'ipotesi considerata, la possibilità di godere del diritto all'applicazione delle norme sulla continuazione, diritto, viceversa, spettante all'imputato che abbia consumato i reati continuati interamente nella minore età o interamente nella maggiore età, ovvero si fa dipendere l'applicazione del beneficio da evento meramente incerto ed eventuale (la formazione del giudicato in uno dei due processi prima della definizione della fase di merito).

Ne consegue che la sorte del giudicabile si fa dipendere da una doppia fatalità legata al periodo dei commessi reati e alla formazione dei giudicati. Ciò che determina disparità di trattamento tra giudicabili, i quali, pur trovandosi nella medesima situazione, seguono sorti affatto diverse in dipendenza del verificarsi o no degli incerti eventi di cui sopra;

b) 24 della Costituzione, laddove viene, conseguentemente, negato all'imputato sfavorito dalla sorte l'esercizio corretto e integrale del diritto di difesa;

c) 25 della Costituzione, laddove l'imputato predetto viene sottratto al proprio giudice naturale che, nel caso di specie, è quello competente a decidere sul reato continuato.

P. Q. M.

Visto e applicato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara la non manifesta infondatezza della questione di illegittimità incostituzionale dell'art. 9 del r.d.-l. 20 luglio 1934, n. 1404, in relazione agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, laddove non prevede la possibilità di applicare la norma sulla continuazione nell'ipotesi di reati commessi prima e dopo il compimento della maggiore età;

Ordina che a cura della cancelleria gli atti vengano immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale e che il presente provvedimento venga notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicato al Presidente della Camera dei deputati e del Senato.

Ispica, addì 2 giugno 1988

Il pretore: RIZZA

N. 54

*Ordinanza emessa il 10 ottobre 1988 dal pretore di Torino
nel procedimento civile vertente tra Moris Carlo e l'E.N.A.S.A.R.C.O.*

Previdenza e assistenza - Agenti di commercio - Pensioni corrisposte dall'E.N.A.S.A.R.C.O. - Riduzione dell'importo delle pensioni di vecchiaia di ammontare annuo superiore a L. 5.000.000 - Ingiustificata disparità di trattamento dei pensionati per la fissità di detto limite dal 1973, malgrado la svalutazione e l'elevazione dei massimali e delle aliquote
Conseguente incidenza della riduzione non solo sulle pensioni elevate, come nella *ratio* originaria della norma impugnata, ma anche su quelle medio-basse.

(Legge 2 febbraio 1973, n. 12, art. 25).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Premesso:

che Moris Carlo è titolare di pensione di vecchiaia E.N.A.S.A.R.C.O. dal 1° dicembre 1981 dell'importo annuo, all'atto della liquidazione, di L. 14.002.924 ridotta a L. 12.502.347 in applicazione dell'art. 25, della legge 2 febbraio 1973, n. 12, che dispone: «qualora dalla liquidazione della pensione di vecchiaia, risulti un ammontare annuo della pensione in misura superiore a L. 5.000.000 sono operate le seguenti riduzioni: 10% sulle somme comprese tra L. 5.000.000 e L. 6.000.000 . . . 20% sulle somme in eccedenza a L. 10.000.001»;

che il medesimo ha evocato in giudizio l'E.N.A.S.A.R.C.O. dolendosi della riduzione di pensione e chiedendo «ricalcolarsi la pensione di vecchiaia di cui il ricorrente è beneficiario sulla base del testo dell'art. 25 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, quale risulterà a seguito dell'accoglimento della instata pronuncia di illegittimità costituzionale, e condannarsi parte convenuta a pagare al ricorrente ogni conseguente differenza di pensione...»;

che il medesimo eccepisce il contrasto dell'art. 25 della legge citata, con l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della disparità di trattamento tra pensionati per essere rimasto fisso nel tempo dal 1973 il limite di L. 5.000.000, malgrado la rilevante svalutazione intervenuta nel frattempo e l'elevazione dei massimali e delle aliquote;

che l'E.N.A.S.A.R.C.O. nega l'incostituzionalità dell'art. 25 citato e chiede respingersi il ricorso;

Ritenuto:

che la questione è rilevante, essendo l'applicazione dell'art. 25 della legge n. 12/1973 l'oggetto diretto di causa;
che la questione non è manifestamente infondata poichè:

a) nel 1973 la norma dell'art. 25 colpiva la fascia alta di pensioni, se si considera che il massimale di contribuzione era fissato a L. 9.000.000 e l'aliquota contributiva al 6% (art. 6 della legge n. 12/1973);

b) nel 1981, quando il ricorrente ha maturato il diritto a pensione, mentre la perdita di valore della moneta superava il 300%, il massimale era stato portato a L. 12.000.000 e l'aliquota all'8% (d.P.R. 24 giugno 1978, n. 460) — e successivamente, con d.P.R. 31 marzo 1983, n. 277, il massimale sarà portato a 24.000.000 e l'aliquota al 10% —;

c) in conseguenza di ciò la riduzione non colpiva più solo la fascia di pensioni alte — nei confronti delle quali poteva esser giustificato applicare la riduzione per ragioni solidaristiche — ma si era estesa in modo irragionevole a pensioni medio-basse, con violazione del principio di uguaglianza tra vecchi e nuovi pensionati.

P. Q. M.

Visti l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, in relazione all'art. 3, primo comma, della Costituzione;

Dispone la sospensione del presente agiudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il pretore: PEYRON

N. 55

*Ordinanza emessa il 20 ottobre 1988 dal pretore di Torino
nel procedimento civile vertente tra Perino Lucia e I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza - Pensioni I.N.P.S. - Fondo speciale per gli artigiani - Esclusione del diritto alla integrazione al minimo della pensione di reversibilità nei confronti dei titolari di pensione diretta di invalidità a carico del fondo per lavoratori dipendenti - Richiamo a sentenze della Corte costituzionale nn. 34/1981, 314/1985 e 184/1988.

(Legge 12 agosto 1962, n. 1339, art. 1).

(Cost., artt. 3 e 38).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva che precede;

OSSERVA

La ricorrente, titolare di pensione di reversibilità cat. So/Art n. 3004178 (erogata dalla gestione artigiani) con decorrenza 1° febbraio 1963 nonché di pensione Vo n. 50095749 con decorrenza 1° settembre 1977, ha evocato in giudizio l'I.N.P.S. chiedendo l'integrazione al trattamento minimo della suddetta pensione di reversibilità, invocando la sentenza n. 314/1985 della Corte costituzionale.

Si è costituito in giudizio l'I.N.P.S. assumendo l'inapplicabilità, nel caso in esame, della citata sentenza.

Ora, è da rilevare, innanzitutto, che le pensioni erogate dalla gestione artigiani sono regolate dalla legge 12 agosto 1962, n. 1339, la quale dispone — art. 1, secondo comma — che «il trattamento minimo di cui al comma precedente non è dovuto a coloro che percepiscono altre pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o di altre forme di previdenza sostitutive di detta assicurazione... qualora per effetto del cumulo il pensionato fruisca di un trattamento complessivo di pensione superiore al minimo garantito».

Tale normativa è di ostacolo all'accoglimento della pretesa della ricorrente la quale, come si è detto, fruisce anche di pensione di invalidità.

Sull'art. 1 della legge n. 1339/1962 la Corte si è già pronunciata con riferimento, però, ad ipotesi specifiche e senza una generale declaratoria di illegittimità, come invece era avvenuto nella citata sentenza n. 314/1985 (relativa, però, alla legge 12 agosto 1962, n. 1338).

Con sentenza n. 34/1981, infatti, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma in esame «nella parte in cui esclude il diritto all'integrazione al minimo della pensione di invalidità e vecchiaia erogata dalla Gestione speciale lavoratori autonomi per chi sia già titolare di pensione a carico dello Stato».

Da ultimo, poi, la Corte ha dichiarato, con sentenza n. 184/1988, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 339/1962 «nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione artigiani nei confronti dei titolari di pensione diretta a carico dello Stato allorché, per l'effetto del cumulo, venga superato il minimo garantito dalla legge».

Si tratta, quindi, di situazioni diverse da quella in cui versa la ricorrente, titolare di due pensioni I.N.P.S.: nel caso in esame l'art. 1, secondo comma, viene a creare una ingiustificata disparità di trattamento degli ex artigiani rispetto agli altri pensionati (con particolare riferimento a quelli considerati nella legge n. 1338/1962, su cui la Corte è già intervenuta) con conseguente violazione degli artt. 3 e 38 della Costituzione.

La questione (sollevata dalla ricorrente e che viene, comunque, sollevata anche d'ufficio) non è, sicuramente, manifestamente infondata.

Essa è, altresì, rilevante in quanto da un lato, è pacifico in causa che per effetto del cumulo viene superato il trattamento minimo e d'altra parte, la decisione del presente giudizio dipende dalla sua soluzione.

Occorre, pertanto, trasmettere gli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 e seguenti della Costituzione e l'art. 23 della legge 23 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1339, per violazione degli artt. 3 e 38 della Costituzione in quanto dà luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento degli ex artigiani e dei loro superstiti rispetto ad altri pensionati in materia di integrazione al minimo per i titolari di più pensioni in epoca precedente all'entrata in vigore della legge n. 638/1983;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alle parti e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Torino, addì 20 ottobre 1988

Il pretore: GROSSO

89C0093

N. 56

*Ordinanza emessa il 17 dicembre 1988 dal pretore di Siena
nel procedimento civile vertente tra Fanciulli Gino e l'I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza - Pensione di reversibilità a carico dell'I.N.P.S. - Gestione speciale commercianti - Esclusione dell'integrazione al minimo per i titolari di pensione diretta a carico della stessa gestione speciale.

(Legge 22 luglio 1966, n. 613, art. 19, secondo comma).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva presa all'udienza del 21 novembre 1988;

OSSERVA

Con ricorso depositato il 1º agosto 1988 Fanciulli Gino, titolare di una pensione di reversibilità e di una di vecchiaia (con decorrenza, rispettivamente, dal 1º luglio 1983 e dal 1º marzo 1987), entrambe a carico della gestione speciale commercianti, chiedeva l'integrazione al trattamento minimo della pensione di reversibilità.

Il ricorso si fondava sul disposto della sentenza 3 dicembre 1985, n. 314, della Corte costituzionale, dichiarativa della illegittimità costituzionale, dell'art. 2, secondo comma, lett. a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338, in tutte le parti non dichiarate già illegittime nella medesima ed in precedenti sentenze.

Nella comparsa di risposta l'I.N.P.S. chiedeva il rigetto della domanda, rilevando che la integrazione al minimo della pensione di reversibilità era impedita dal divieto posto dall'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613. L'istituto sottolineava che la disposizione da esso richiamata non era stata colpita, per la parte concernente la domanda attorea, da censure di illegittimità costituzionale ed era, quindi, pienamente vigente.

All'udienza del 21 novembre 1988 il pretore si riservava sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613.

Preliminarmente si rileva che le varie norme limitatrici del diritto alla integrazione al minimo della pensione, in ragione del cumulo di più pensioni (art. 2, lett. a), della legge 18 agosto 1962, n. 1338, per le pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339, per le pensioni a carico della gestione artigiani; art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, per le pensioni a carico del Fondo per i coltivatori diretti; art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, per le pensioni a carico della gestione commercianti) hanno subito nel corso degli anni numerose deroghe, dapprima per opera del legislatore (art. 23, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153) e poi a causa di una serie di pronunce della Corte costituzionale, ognuna delle quali traeva in definitiva fondamento della precedente in quanto, via via che aumentavano le deroghe al divieto di integrazione al minimo, risultava sempre più evidente la lesione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione nei casi in cui tali deroghe non erano intervenute.

L'indirizzo della Corte costituzionale è infatti stato costantemente orientato a far cadere i limiti al diritto alla integrazione al minimo delle pensioni derivanti dal cumulo, in capo al medesimo beneficiario, di più trattamenti pensionistici.

Tale indirizzo si è espresso nelle sentenze nn. 230/1974, 263/1976, 34/1981, 102/1982, 314/1985 e, da ultimo, 184/1988.

I limiti oggettivi del giudicato costituzionale, limitato alle questioni proposte dai giudici *a quo*, a propria volta vincolati, per il principio della rilevanza in causa della questione di legittimità costituzionale, dalle domande delle parti, non hanno però ancora consentito di espungere completamente dall'ordinamento norme che, allo stato attuale della disciplina della materia, determinano sicuramente discriminazioni ingiustificabili per le varie categorie di pensionati.

Venendo al presente giudizio, si rileva che l'art. 19, secondo comma, della legge n. 613/1966 è già stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 102/1982 «nella parte in cui esclude per i titolari di pensione diretta statale l'integrazione al minimo della pensione di invalidità erogata dalla gestione speciale commercianti, qualora, per effetto del cumulo, sia superato il trattamento minimo garantito»; nonché con la sentenza n. 184/1988 «nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di vecchiaia erogata dalla gestione speciale commercianti per i titolari di pensione diretta a carico dello Stato, delle Ferrovie dello Stato, della Cassa di previdenza degli enti locali ed altri trattamenti a carico della assicurazione generale obbligatoria, allorché, per effetto del cumulo, venga superato il minimo garantito dalla legge».

Tale articolo, non essendo stato oggetto di altre censure di incostituzionalità, conserva quindi intatta la sua efficacia in relazione alla pensione di reversibilità ed impedisca, attualmente, l'integrazione al minimo di tale pensione, erogata dalla gestione speciale commercianti, quando il suo percettore benefici anche di «altre pensioni a carico della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e di altre forme di previdenza sostitutiva o che hanno dato titolo ad esclusione od esonero dall'assicurazione predetta, qualora, per effetto del cumulo, il pensionato fruisca di un trattamento complessivo di pensione superiore al minimo anzidetto» (art. 19, secondo comma, della legge n. 613/1966).

Il ricorrente, pertanto, essendo titolare contemporaneamente di una pensione di reversibilità e di una pensione diretta (di vecchiaia), non può ottenere la integrazione al minimo della pensione di reversibilità, poiché il cumulo dei due trattamenti supera il minimo garantito.

La legittimità costituzionale di tale situazione normativa appare però dubbia, perché l'art. 19, secondo comma, della legge n. 613/1966 opera una ingiustificata discriminazione, nell'ambito di coloro che percepiscono una pensione diretta e, contemporaneamente, una pensione di reversibilità.

Infatti i pensionati la cui pensione di reversibilità sia a carico della gestione commercianti subiscono un trattamento immotivatamente peggiore rispetto a quelli la cui pensione di reversibilità sia a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, in quanto per i primi la percezione della pensione diretta impedisce la integrazione al minimo della pensione di reversibilità, mentre per i secondi tale impedimento non opera. Le norme che impedivano la integrazione al minimo della pensione di reversibilità a carico del F.P.L.D. per coloro che fossero titolari anche di un altro trattamento pensionistico e, cioè, gli artt. 1, secondo comma, lett. a), della legge n. 1338/1962 e 23 della legge n. 153/1969 sono infatti già stati dichiarati incostituzionali in ogni loro parte con la sentenza della Corte costituzionale n. 314/1985.

La diversità di trattamento considerato non appare corrispondere a sostanziali differenze sociali od economiche tra le categorie interessate alla normativa in esame.

Non si vede infatti quali differenze sussistano, nell'ambito dei percettori di una pensione diretta, tra coloro il cui defunto coniuge sia stato lavoratore dipendente e coloro il cui defunto coniuge sia stato commerciante; appare dunque immotivatamente discriminatoria una norma che impedisca solo ai secondi la integrazione al minimo della pensione di reversibilità.

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge n. 613/1966, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude il diritto alla integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla gestione commercianti nei confronti dei titolari di una pensione diretta — allorché, per effetto del cumulo delle prestazioni il pensionato fruisca di un trattamento complessivo superiore al minimo garantito — appare dunque non manifestamente infondata e, difendendo la ricezione della domanda attorea dalla applicazione di tale articolo, rilevante in causa.

P. Q. M.

Ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione della legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nei sensi di cui in motivazione;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Siena, addì 17 dicembre 1988

Il pretore: COSENTINO

89C0094

N. 57

*Ordinanza emessa il 17 dicembre 1988 dal pretore di Siena
nel procedimento civile vertente tra Meacci Clara e l'I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza - Pensione di reversibilità a carico dell'I.N.P.S. - Gestione speciale commercianti - Esclusione dell'integrazione al minimo per i titolari di pensione diretta a carico della stessa gestione speciale.

(Legge 22 luglio 1966, n. 613, art. 19, secondo comma).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva presa all'udienza del 21 novembre 1988;

OSSERVA

Con ricorso depositato il 1º agosto 1988, Meacci Clara, titolare di una pensione di reversibilità e di una di invalidità (con decorrenza, rispettivamente, dal 1º luglio 1979 e dal 1º febbraio 1972), entrambe a carico della gestione speciale commercianti, chiedeva l'integrazione al trattamento minimo della pensione di reversibilità.

Il ricorso si fondava sul disposto della sentenza 3 dicembre 1985, n. 314, della Corte costituzionale, dichiarativa della illegittimità costituzionale, dell'art. 2, secondo comma, lett. a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338, in tutte le parti non dichiarate già illegittime nella medesima ed in precedenti sentenze.

Nella comparsa di risposta l'I.N.P.S. chiedeva il rigetto della domanda, rilevando che la integrazione al minimo della pensione di reversibilità era impedita dal divieto posto dall'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613. L'istituto sottolineava che la disposizione da esso richiamata non era stata colpita, per la parte concernente la domanda attorea, da censure di illegittimità costituzionale ed era, quindi, pienamente ripetuta.

All'udienza del 21 novembre 1988 il pretore si riservava sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 56/1989).

89C0095

N. 58

*Ordinanza emessa il 9 dicembre 1988 dal tribunale di Forlì
nel procedimento penale a carico di Bergamaschi Giancarlo*

Imposte in genere - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante - Indeterminatezza, in parte qua, della norma incriminatrice - Violazione del principio di tassatività della fattispecie penale.

(Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, n. 7).

(Cost., artt. 3 e 25, secondo comma).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Con riferimento alla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa dell'imputato Bergamaschi Giancarlo relativamente all'art. 4, n. 7, della legge n. 516/1982 per asserito contrasto con i principi di cui agli artt. 25, secondo comma, e 3 della Costituzione.

OSSERVA

La censura attiene alla formulazione della norma incriminatrice laddove la stessa, da un lato individua quali soggetti attivi del reato solo i titolari di reddito da lavoro autonomo o di impresa e non anche gli amministratori di enti e società, dall'altro pone come evento materiale del reato l'alterazione in misura rilevante del risultato della dichiarazione.

L'individuazione del soggetto attivo del reato urterebbe contro il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, mentre l'indicazione quale evento del reato di una alterazione genericamente definita dalla legge come rilevante, contrasterebbe oltre che col sopra citato principio anche con quello di tassatività delle fattispecie incriminatrici previsto dall'art. 25 della Costituzione.

La condotta vietata non sarebbe infatti sufficientemente identificata con il rischio di obiettive disparità di trattamento conseguenti a discordanti applicazioni della norma in questione.

Il tribunale ritiene rilevante e non manifestamente infondata la proposta eccezione, limitatamente al contrasto con gli artt. 25 e 3 della Costituzione della parte in cui la norma in esame descrive l'evento del reato.

Quanto alla rilevanza della sollevata questione basta sottolineare che ove la norma fosse dichiarata costituzionalmente illegittima verrebbe meno la stessa fattispecie criminosa per difetto di uno dei suoi elementi costitutivi.

In merito alla non manifesta infondatezza è evidente che mancando nella disposizione normativa qualunque criterio che consenta di determinare la portata dell'aggettivo rilevante l'espressione contenuta nella legge non permette di individuare con certezza il precetto. Peraltro il divieto di analogia stabilito in materia penale dall'art. 12 delle preleggi preclude le possibilità di estendere alla fattispecie in parola i criteri fissati da altre norme della stessa legge quali soglie di punibilità di altri illeciti penali.

Ne deriva che la dizione della norma non permette di individuare con precisione la condotta penalmente rilevante con conseguente violazione del principio di tassatività e di quello di uguaglianza nell'ipotesi di contrastanti applicazioni della legge.

Relativamente invece alle censure mosse in ordine all'individuazione del soggetto attivo del reato, essa appare manifestamente infondata. La scelta operata dal legislatore si giustifica infatti per la maggiore pericolosità fiscale dei soggetti indicati dalla norma.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 7, della legge n. 516/1982 in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione nella parte in cui prevede come elemento costitutivo del reato l'alterazione in misura rilevante del risultato della dichiarazione;

Ordina la sospensione del presente processo;

Dispone la trasmissione degli atti, a cura della cancelleria, alla Corte costituzionale, nonché la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Forlì, addì 9 dicembre 1988

Il presidente: (firma illeggibile)

N. 59

*Ordinanza emessa il 9 dicembre 1988 dal tribunale di Forlì
nel procedimento penale a carico di Gregori Moreno*

Imposte in genere - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante - Indeterminatezza, in parte qua, della norma incriminatrice - Violazione del principio di tassatività della fattispecie penale.

(Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, n. 7).

(Cost., artt. 3 e 25, secondo comma).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Visti gli atti del procedimento penale n. 163/88 r.g. a carico di Gregori Moreno imputato del reato previsto dall'art. 4, n. 7, della legge n. 516/1982 sulla questione di legittimità costituzionale della citata norma sollevata dal difensore per contrasto con gli artt. 25, secondo comma, e 3 della Costituzione.

Il tribunale ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 7, della legge n. 516/1982 con riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 3 della Costituzione nella parte in cui la norma in esame descrive l'evento del reato.

Quanto alla rilevanza della sollevata questione basta sottolineare che ove la norma fosse dichiarata costituzionalmente illegittima verrebbe meno la stessa fattispecie criminosa per difetto di uno dei suoi elementi costitutivi.

In merito alla non manifesta infondatezza è evidente che mancando nella disposizione normativa qualunque criterio che consenta di determinare la portata dell'aggettivo rilevante, l'espressione contenuta nella legge non permette di individuare con certezza il precetto. Peraltro il divieto di analogia stabilito in materia penale dall'art. 12 delle preleggi preclude la possibilità di estendere alla fattispecie in parola i criteri fissati da altre norme della stessa legge quali soglie di punibilità di altri illeciti penali.

Ne deriva che la dizione della norma non permette di individuare con precisione la condotta penalmente rilevante con conseguente violazione del principio di tassatività e di quello di uguaglianza nell'ipotesi di contrastanti applicazioni della legge.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 7, della legge n. 516/1982 in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione nella parte in cui prevede come elemento costitutivo del reato l'alterazione in misura rilevante del risultato della dichiarazione;

Ordina la sospensione del presente processo;

Dispone la trasmissione degli atti, a cura della cancelleria, alla Corte costituzionale, nonché la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Forlì, addì 9 dicembre 1988

Il presidente: (firma illeggibile)

N. 60

*Ordinanza emessa il 9 dicembre 1988 dal tribunale di Forlì
nel procedimento penale a carico di Cavallini Antonio*

Imposte in genere - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante - Indeterminatezza, in parte qua, della norma incriminatrice - Violazione del principio di tassatività della fattispecie penale.

(Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, n. 7).

(Cost., artt. 3 e 25, secondo comma).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Visti gli atti del procedimento penale n. 280/88 r.g. a carico di Cavallini Antonio imputato del reato previsto dall'art. 4, n. 7, della legge n. 516/1982.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 59/1989).

89C0098

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.